



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 262

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 maggio 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Plenaria Pag. 14

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-
toria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 16

Plenaria » 19

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102) » 35

Plenaria » 35

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103) » 44

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57) » 45

Plenaria » 45

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 67

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81) » 73

Plenaria » 73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	83
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	89
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	93
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	94
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	»	103

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	<i>Pag.</i>	104
---------------------------------------------------------	-------------	-----

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	<i>Pag.</i>	105
---------------------------------------------------------	-------------	-----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	106
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	107

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere:

<i>Comitato III. Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali</i>	<i>Pag.</i>	108
<i>Comitato VI. Cultura della legalità e protezione dei minori</i>	»	108

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti am-
bientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i>	»	109
---------------------------	---	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) Pag. 111

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca di fatti, in relazione ad un procedimento penale nei suoi confronti presso il Tribunale di Matera

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 aprile 2024 e proseguito nella seduta del 16 aprile 2024.

La relatrice, senatrice AMBROGIO (*FdI*), fa preliminarmente presente che, in data 22 marzo 2024, la Presidenza del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la documentazione con la quale l'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, ha chiesto che il Senato della Repubblica sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Matera per aver rigettato l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad un procedimento penale nei suoi confronti, omettendo la trasmissione degli atti alla Camera competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

La questione è stata annunciata in Aula in data 26 marzo 2024 ed è stata affrontata nelle sedute della Giunta del 9 e 16 aprile 2024, data in cui si è svolta l'audizione dell'interessato.

Si evince dalla documentazione trasmessa alla Giunta che l'onorevole Saverio De Bonis, senatore nella XVIII legislatura, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione – aggravato dalla dif-

fusione attraverso *internet* e perché consistente nell'attribuzione di un fatto determinato – per aver pubblicato sul suo profilo *Facebook*, in data 16 agosto 2021, un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno del 2006 dal titolo « *Grano contaminato: l'imprenditore sapeva* », accompagnato dal suo commento « *Correva l'anno 2006 e l'imprenditore – secondo quanto accertato – sapeva della ocratossina sin dal momento dell'acquisto in Canada del grano...* », così offendendo la reputazione del signor Francesco Casillo, in proprio e quale legale rappresentante delle società Casillo Commodities Italia S.p.A. e Molino Casillo, entrambe operanti nel settore internazionale della commercializzazione, trasformazione del grano duro e produzione di semola a livello industriale.

In estrema sintesi, secondo la tesi accusatoria, egli avrebbe « ripostato » (come si dice nel linguaggio degli utilizzatori dei *social network*) il citato articolo del 2006, facendolo precedere da un suo commento assertivo ed allusivo volto a far intendere ai lettori l'illiceità della condotta dell'imprenditore e dell'impresa da lui rappresentata, che metterebbe a rischio la salute dei consumatori.

Riferisce l'onorevole De Bonis che, pur essendo stata sollevata l'eccezione di applicabilità dell'insindacabilità parlamentare più volte nel corso del procedimento penale *de quo* (dal proprio difensore, in via preliminare, all'apertura del dibattimento in data 3 febbraio 2023, da lui personalmente in sede dibattimentale il 16 febbraio 2024, nonché ulteriormente dal difensore con note scritte *ex* articolo 121 del codice di procedura penale, depositate nel fascicolo alcuni giorni prima della discussione finale) l'autorità procedente, nel ritenere non fondata tale eccezione, non ha tuttavia trasmesso copia degli atti al Senato, come previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Il procedimento si è quindi concluso in primo grado con la sentenza di condanna n. 225/2024, resa in data 1° marzo 2024 e depositata il 25 marzo 2024.

L'*ex* senatore De Bonis, ritenendo che le opinioni da lui espresse abbiano un collegamento funzionale con la propria attività politica tale da renderle insindacabili, sostiene che il giudice, nell'omettere la trasmissione degli atti al Senato, abbia invaso la sfera parlamentare in quanto, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, è compito delle Camere valutare la sussistenza o meno del nesso tra opinioni espresse dal parlamentare ed esercizio delle relative funzioni.

Ha chiesto pertanto che venga sollevato dal Senato un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale per chiedere l'annullamento degli atti viziati nella procedura dall'autorità giudiziaria.

Occorre evidenziare, dal punto di vista procedurale, che il senatore De Bonis ha affermato, e comprovato nella documentazione giudiziaria trasmessa, di aver sollevato più volte, nel corso del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Matera, l'eccezione di insindacabilità; conseguentemente, in virtù della disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, il giudice avrebbe potuto scegliere tra due opzioni alternative: la prima prevede la possibilità per il giudice di accogliere di-

rettamente l'eccezione e di riconoscere, quindi, la sussistenza della prerogativa; ove invece non ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti alla Camera competente ed altresì deve sospendere il procedimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 sopracitato fino alla deliberazione del predetto ramo del Parlamento.

La dottrina configura tale modulo con l'espressione « pregiudiziale parlamentare », che comporta il riconoscimento in capo alla Camera competente, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, del potere di decidere in ordine all'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione ed all'autorità giudiziaria, eventualmente, di sollevare il conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale per contestare la deliberazione assunta dalla Camera, ove ritenga non configurabile in concreto la prerogativa. Tale modulo procedurale risulta esattamente « invertito » nell'ipotesi di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione: in tal caso l'ordinamento, diversamente per quanto prevede per le Camere, attribuisce all'autorità giudiziaria la potestà di decidere in merito alla prerogativa e alla Regione la facoltà di contestare eventualmente tale decisione attraverso un conflitto di attribuzione.

Entrambi i conflitti indicati in precedenza (ossia quello sollevato dall'autorità giudiziaria nei confronti della Camera competente e dalla Regione nei confronti dell'autorità giudiziaria) sono configurati dalla dottrina come conflitti di attribuzione cosiddetti « per menomazione », non essendo in tali casi in discussione la spettanza del potere di decidere, ma esclusivamente il « cattivo esercizio » di tale potere.

Nel caso di specie, invece, la fattispecie risulta diversa, atteso che l'autorità giudiziaria, a fronte dell'eccezione sollevata dall'interessato (peraltro ripetutamente, in più circostanze) ha compiuto due distinte violazioni dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003: non ha trasmesso « senza ritardo » copia degli atti al Senato, come prescrive il comma 4 dell'articolo 3; non ha conseguentemente sospeso il procedimento, come prevede il comma 5 dello stesso articolo 3.

Entrambe le predette violazioni di legge hanno impedito al Senato di esercitare la propria attribuzione e conseguentemente il Senato non può che sollevare un conflitto di fronte alla Corte che, nel caso di specie, si configura come conflitto *per vindicatio potestatis*, nel quale non si contesta quindi un cattivo esercizio di un potere spettante (come nel conflitto per menomazione sopracitato) ma si contesta invece l'esercizio di un'attribuzione non spettante all'autorità giudiziaria, nel senso che la prosecuzione del procedimento penale e la mancata trasmissione al Senato degli atti hanno finito per determinare un'indebita sostituzione, *contra constitutionem*, del giudice al Senato nella deliberazione circa l'insussistenza della prerogativa.

Si precisa che la legge 20 giugno 2003, n. 140 è stata qualificata dalla Corte costituzionale normativa di attuazione della Costituzione, « cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul

piano processuale il disposto dell'articolo 68, primo comma » della Costituzione (sentenza n. 120 del 2004). Come sottolineato dalla Consulta stessa, tale legge contiene disposizioni processuali di evidente importanza istituzionale, dal momento che per il loro tramite si mira a conseguire quell' *« equilibrio razionale e misurato »* che dalla stessa Corte è stato ritenuto necessario *« tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà »* (sentenza n. 379 del 1996).

Pertanto, nel caso dell'onorevole De Bonis, il giudice ordinario, omettendo di considerare l'eccezione sollevata dallo stesso *ex* senatore e non sospendendo il giudizio per consentire al Senato di pronunciarsi sulla *« pregiudiziale parlamentare »*, ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 140 del 2003, ha commesso una grave violazione di una legge direttamente attuativa della Costituzione, così come qualificata dal Giudice delle leggi.

In passato la Corte costituzionale ha già esaminato un caso simile, in cui il giudizio ordinario civile per risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un deputato era proseguito pur dopo la proposizione dell'eccezione di cui al predetto articolo 3 della legge n. 140 del 2003, e il giudice aveva comunque proceduto nel compiere atti processuali fino al trattenimento della causa in decisione.

La Camera dei deputati aveva quindi sollevato giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso tutti gli atti compiuti dalla magistratura successivamente alla proposizione dell'eccezione, per violazione degli articoli 67 e 68, primo comma, della Costituzione ed anche in riferimento agli articoli 64, 70 e 101, secondo comma, della stessa Carta; nello specifico si trattava di due provvedimenti di rinvio dell'udienza, di un provvedimento di trattenimento della causa in decisione e di un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'asserita illegittimità dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

In pratica, il giudice aveva ritenuto che l'eccezione sollevata potesse essere decisa unitamente al merito della controversia e quindi aveva proseguito l'*iter* ordinario del giudizio. Ricevuta la comunicazione della Camera dei deputati sulla deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – questione della quale la Camera era stata investita direttamente dal deputato – ha poi pronunciato ordinanza con cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui consente autonomamente al parlamentare di richiedere la deliberazione relativa alla insindacabilità, nonché nella parte in cui, estendendo l'immunità del parlamentare ad *« ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla*

funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento », non impone una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori e le opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

L'altro ramo del Parlamento, mediante la proposizione del conflitto, ha chiesto alla Corte costituzionale di deliberare che non spettava all'autorità giudiziaria proseguire il giudizio pendente nei confronti di un membro della Camera dei deputati, nonostante la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, né, una volta sopravvenuta la dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera di appartenenza, adottare altri atti del procedimento, chiedendo conseguentemente alla Corte di annullare tutti i predetti atti.

La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 149 del 4 maggio 2007, nella quale ha ripreso la propria giurisprudenza sulla « *evidente rilevanza costituzionale* » della legge n. 140 del 2003, in quanto la stessa assicura la piena effettività del principio costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ed ha rilevato che il giudice non aveva applicato il comma 3 dell'articolo 3 della legge 140 – il quale prevede che, una volta sollevata l'eccezione, il giudice, ove la accolga, provveda immediatamente a definire il giudizio –; ha inoltre rilevato che il giudice non aveva applicato neanche il comma 4 dello stesso articolo 3, secondo il quale, ove il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione, deve provvedere « *senza ritardo* » con ordinanza non impugnabile, « *trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene* », con la conseguenza (prevista al successivo comma 5) della sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera stessa.

In accoglimento della proposizione del conflitto da parte della Camera dei deputati il Giudice delle leggi rilevava quindi che il Tribunale, dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, « *non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003* ». Conseguentemente annullava tutti i provvedimenti successivi adottati dal giudice, compreso il provvedimento di trattenimento della causa in decisione (mentre con ordinanza n. 37 del 2006 la Corte si era già pronunciata sulle questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale, dichiarando la prima manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza e l'altra infondata per identità con questione precedentemente decisa nel senso dell'infondatezza).

Pertanto, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 149 del 2007, tutti gli atti adottati dall'autorità giudiziaria dopo la proposizione dell'eccezione sono stati annullati e sono stati quindi caducati. Nel caso dell'onorevole De Bonis, la lesione delle attribuzioni del Senato è stata ancora più grave del caso di cui alla sentenza citata, in quanto il giudice non solo ha proseguito il procedimento nonostante l'eccezione sollevata dall'*ex* senatore, ma ha addirittura concluso lo stesso con sentenza di primo grado. Tale pronuncia, in quanto tale, risulta pertanto le-

siva delle attribuzioni del Senato e conseguentemente idonea a legittimare la proposizione di un conflitto di attribuzione (come spiegato in precedenza *per vindictio potestatis*) finalizzato ad ottenere la declaratoria della « non spettanza », nel caso di specie, all'autorità giudiziaria del potere di respingere la prerogativa e il conseguente annullamento di tutti gli atti processuali (inclusa ovviamente la stessa sentenza) adottati nell'esercizio indebito del predetto potere di reiezione della prerogativa.

Va a questo punto chiarito che il piano della lesione dell'attribuzione del Senato, azionabile da quest'ultimo attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, risulta totalmente diverso e distinto dal piano processuale, nell'ambito del quale l'interessato potrà esperire il rimedio dell'impugnativa in appello. Come è noto la prerogativa non è rinunciabile da parte dell'interessato, atteso che le finalità delle immunità investono l'autonomia delle Camere e conseguentemente la legittimazione all'attivazione di un conflitto di attribuzione da parte della Camera competente è pacifica e prescinde dalle vicende processuali (ad esempio dall'impugnativa), che si svolgono su un piano diverso.

Un altro profilo riguardante la legittimazione del Senato a sollevare conflitto è quello dell'attualità della lesione alle proprie attribuzioni. Nel caso di specie la sentenza di condanna per diffamazione è di primo grado (quindi non è definitiva), ma la lesione dell'attribuzione del Senato è già concreta ed attuale e consiste nella prosecuzione del procedimento penale nonostante l'eccezione sollevata dall'interessato, come evidenziato dalla Consulta anche nella sentenza n. 149 del 2007. In questa sentenza, infatti, la Corte chiarisce nel dispositivo che non spettava all'autorità giudiziaria proseguire il giudizio pendente nei confronti di un membro della Camera dei deputati, nonostante la formulazione dell'eccezione, confermando in tal modo, implicitamente ma in maniera indubbia, che – anche nel caso di specie – la lesione è attuale anche prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, per la sola circostanza dell'indebita prosecuzione del giudizio dopo l'eccezione (oltre che, naturalmente, per la mancata trasmissione degli atti).

Si evidenzia infine che la legge n. 140 del 2003 contempla, all'articolo 3, comma 7, un'ulteriore modalità « speciale » di attivazione del procedimento parlamentare per la verifica della prerogativa dell'insindacabilità. Tale modalità prevede che il parlamentare interessato possa autonomamente investire della questione la Camera di appartenenza, senza dover seguire l'*iter* « ordinario », previsto nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 3. L'unica condizione richiesta dal sopracitato comma 7 dell'articolo 3 è che sia « *in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti* » (come recita testualmente la norma in questione).

Nel caso di specie il senatore De Bonis non si è avvalso di tale modalità « speciale » di cui al sopracitato articolo 3, comma 7, ma tale potestà viene collocata su un piano diverso dalla legge n. 140 del 2003 rispetto all'eccezione del senatore, nel senso che ai sensi del comma 4 il

giudice deve comunque trasmettere gli atti alla Camera senza ritardo (e ai sensi del comma 5 deve sospendere il procedimento) in conseguenza dell'eccezione sollevata in giudizio dall'interessato, a prescindere quindi dalla proposizione o meno da parte dello stesso della questione direttamente alla Camera ai sensi del comma 7.

In definitiva, nel caso di specie, l'eccezione di insindacabilità prospettata dall'interessato ai sensi del comma 4 è stata volutamente completamente disattesa dall'autorità giudiziaria, che, lungi dal sospendere il procedimento, lo ha continuato fino all'emanazione della sentenza, nella quale si è anche specificamente pronunciata sul punto; peraltro, la sentenza stessa ha male interpretato l'articolo 68 della Costituzione e la legge n. 140 del 2003 in quanto ha considerato che l'onorevole De Bonis era cessato dalle funzioni al momento del giudizio, senza tener conto che, al momento del fatto, ovvero della pronuncia delle affermazioni ritenute lesive, egli era in carica, e quindi sarebbe stato d'obbligo consentire al Senato di vagliare se le medesime affermazioni fossero o meno espressione dell'attività parlamentare, come previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e mediante gli schemi procedurali previsti dalla menzionata legge n. 140 del 2003.

Impedendo al Senato di pronunciarsi – indipendentemente dal merito della questione – l'autorità giudiziaria ha violato la norma costituzionale e la legge ordinaria ed ha « esondato » dal potere ad essa attribuito dalla Costituzione e dalle leggi.

In altri termini, il giudice non ha applicato la legge n. 140 ed è andato direttamente a sentenza, sostituendosi al Senato nella valutazione dell'applicabilità dei parametri delineati dalla Costituzione, dalla legge n. 140 e dalla Corte costituzionale.

Per i motivi illustrati la relatrice conclude nel senso di proporre all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente, a seguito del quale, analogamente a quanto già stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2007, la sentenza di condanna di primo grado non potrà che essere annullata dalla Consulta, e pertanto il processo « retroagirà » al momento della sollevazione dell'eccezione *de qua*, sulla quale si dovrà stavolta consentire alla Camera di appartenenza di pronunciarsi nel merito, ovvero nel senso della corrispondenza o meno delle opinioni espresse all'esterno con l'attività parlamentare dell'onorevole De Bonis.

Si apre la discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) evidenzia la circostanza di poter approfondire la vicenda processuale in relazione alle modalità con le quali è stata proposta l'eccezione di insindacabilità nel giudizio, aggiungendo di ritenere importante tale approfondimento prima di esprimere la dichiarazione di voto.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) manifesta la propria preoccupazione per la vicenda occorsa al senatore De Bonis, di tale gravità in

quanto giunta a sentenza penale di condanna che costituisce per sé sola un *vulnus* all'immagine, alla dignità e al ruolo della persona. Le considerazioni svolte dalla relatrice sulla garanzia della prerogativa dell'insindacabilità prescindono dalle formalità con le quali il parlamentare ha avanzato la richiesta relativa all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La gravissima lesione alla persona e alla funzione del parlamentare non si sarebbe dovuta creare in quanto il Senato doveva esser messo in condizione di pronunciarsi sulla sussistenza della prerogativa in discorso. Invero, il giudice, richiamato in qualsiasi forma all'osservanza dell'articolo 68 della Costituzione, sarebbe stato tenuto al rispetto della Carta fondamentale e delle leggi, in quanto egli stesso è tenuto alla conoscenza e alla corretta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico, *in primis* quelle di natura costituzionale. Manifesta quindi la propria posizione favorevole al voto immediato in quanto la violazione perpetrata ai danni del parlamentare è talmente seria da non indulgere in ulteriore ritardo nella tutela della prerogativa parlamentare.

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), per associarsi alle considerazioni del collega che lo ha preceduto sulla macroscopica violazione dell'articolo 68 della Costituzione perpetrata nella vicenda all'esame della Giunta. Quanto alle modalità tecnico-procedurali correlate alla tutela della prerogativa parlamentare, che potrebbero necessitare di ulteriori approfondimenti relativi alla questione della possibile rilevazione d'ufficio da parte del giudice della cosiddetta pregiudiziale parlamentare, purtuttavia la clamorosa violazione della norma costituzionale citata consente in ogni caso di procedere anche alla votazione immediata.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), interviene manifestando la propria convinzione che non vi siano soluzioni alternative alla proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sebbene la portata concreta dell'articolo 68 della Costituzione e delle norme applicative possano non essere conosciute da chi non è nell'ambiente parlamentare, tuttavia il giudice è tenuto a conoscere la legge ed inoltre il senatore aveva sollevato la questione più volte nel corso del giudizio. Nella sentenza conclusiva del processo di primo grado relativo al senatore De Bonis, infatti, il giudice mostra di aver preso in considerazione la circostanza della qualità di parlamentare dell'imputato, tuttavia erroneamente concludendo che, essendo lo stesso cessato dalle funzioni, non godeva più della copertura dell'articolo 68 della Costituzione. Tale conclusione dimostra che il giudice abbia mal compreso ed applicato la norma costituzionale in discorso, come è ben stato sottolineato dalla relatrice. Infine, ricordando che l'articolo 68 della Costituzione è stato posto a difesa dell'attività non solo nel singolo parlamentare, ma del Parlamento tutto, il senatore conclude per la necessità di votare sulla relazione nel più breve tempo possibile.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), nel condividere pienamente le conclusioni della relatrice, evidenzia che vi sia stata da parte del giudice una

violazione grave delle norme di legge costituzionale ed ordinaria e che la sentenza conclusiva del giudizio sia un atto abnorme, che non spettava al giudice emanare, in quanto il processo non è stato sospeso, pur dopo la reiterata sollevazione dell'eccezione, come pure il giudice ammette in sentenza. Vi è stata quindi da parte dell'autorità giudiziaria un non adeguato approfondimento sulle norme che necessita di immediata riparazione, senza dar luogo a meccanismi dilatori o rinvii.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), si associa alle considerazioni dei colleghi e sottolinea la violazione di legge compiuta nel caso dell'onorevole De Bonis, in quanto il giudice si trovava di fronte al bivio se decidere che vi fosse l'insindacabilità e quindi pronunciare una sentenza di assoluzione oppure trasmettere gli atti al Senato. Inoltre, come evidenziato dai colleghi Bazoli e Paroli, tali circostanze sembrerebbero poter essere rilevate anche d'ufficio. In ogni caso, indipendentemente dall'*iter* processuale, la senatrice ricorda come la Giunta abbia in materia una linea già definita, manifestata negli ultimi documenti approvati e portati all'attenzione dell'Assemblea. A maggior ragione, su temi molto delicati come la separazione dei poteri, per la senatrice è imprescindibile attivare il rimedio del conflitto di attribuzione, così come proposto dalla relatrice.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene brevemente per sottolineare che non si tratta di difendere la prerogativa del parlamentare ma di tutto il Parlamento, a prescindere dalle considerazioni sull'onere dell'interessato di attivarsi o meno, in quanto in tal caso è necessario tutelare la libertà del Parlamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiarito che l'eccezione riferita alla prerogativa dell'insindacabilità era stata sollevata più volte nel corso del giudizio da parte dei legali dell'interessato e che comunque risulta agli atti da una nota depositata dall'avvocato, ai sensi dell'articolo 121 del codice di procedura penale, per l'udienza del 1° marzo 2024, concede tuttavia uno spazio ulteriore di riflessione e di approfondimento, convocando la Giunta per il giorno successivo alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
CALANDRINI

indi del Vice Presidente della 5^a Commissione del Senato
LOTITO

Intervengono, per la Corte dei Conti, i presidenti di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo Carlo Chiappinelli ed Enrico Flaccadoro, i consiglieri Vincenzo Chiorazzo e Clemente Forte, e la referendaria Lucia Marra; per l'Ufficio parlamentare di bilancio, la presidente Lilia Cavallari e i componenti del consiglio Valeria De Bonis e Giampaolo Arachi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea: audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il Presidente delle sezioni riunite in sede di controllo, Carlo CHIAPPINELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore MANGNI (*Misto-AVS*) e la deputata GUERRA (*PD-IDP*), ai quali replicano i presidenti Carlo CHIAPPINELLI ed Enrico FLACCADORO, e il consigliere Clemente FORTE.

Il presidente LOTITO ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Il presidente LOTITO introduce l'audizione.

La Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia CAVALLARI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore MANCA (*PD-IDP*) e i deputati GRIMALDI (*AVS*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), ai quali replicano la presidente Lilia CAVALLARI e il componente del consiglio Giampaolo ARACHI.

Il presidente LOTITO ringrazia la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 7 maggio 2024

Sottocommissione per i pareri

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1095) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(915) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(Parere alla 7^a Commissione su nuovo testo. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il nuovo testo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Confe-

renza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera e);

– all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo alle regioni meridionali, sostituendo il richiamo all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967 con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

– all'articolo 2, comma 4, si rappresenta l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

– all'articolo 2, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il numero e i requisiti dei componenti del tavolo di lavoro ivi previsto, da istituirsi presso il Ministero del turismo.

La Sottocommissione conviene.

(837) DE PRIAMO e altri. – Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene al riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi « il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario » (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010),

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1066) BASSO e altri. – Norme per lo sviluppo e l'adozione di intelligenza artificiale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa, le disposizioni del disegno di legge in titolo risultano per lo più riconducibili a materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero nella competenza legislativa concorrente, per la quale è riservata alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali della materia,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– con riguardo alle previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 7, comma 3, andrebbe specificata la tipologia delle disposizioni regolamentari e dei provvedimenti amministrativi ivi previsti, nonché la relativa procedura di adozione;

– relativamente all'articolo 4, comma 1, riguardante la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati al perseguimento dell'innovazione dei servizi e dei prodotti in una serie di settori espressamente indicati, andrebbe previsto il coinvolgimento, in sede di consultazione, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stante anche il fatto che alcuni dei predetti settori rientrano nella competenza legislativa regionale.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria

214^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(Parere alla 7^a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel rilevare che il provvedimento ha creato molte aspettative, sottolinea che diversi aspetti non sono ancora stati chiariti. Sarebbe pertanto inopportuno che il Parlamento concedesse una delega in bianco al Governo su una materia così importante. Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(837) DE PRIAMO e altri. – *Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità di un approfondimento sul testo in Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla scelta della norma di interpretazione autentica, che per sua natura implica effetti retroattivi e incide quindi su situazioni giuridiche preesistenti. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

(396) Enrico BORGHI e altri. – *Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro impor-

tanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrano lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'I-STAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali – con prioritario riguardo ai servizi socio-sanitari e dell'istruzione –, la residenzialità, le attività

commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzia due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.

L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla

condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).

L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.

L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.

L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei

Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede un chiarimento, in quanto a suo avviso – eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo – si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.

Il PRESIDENTE precisa che il disastro del Vajont o altri eventi simili ricadono nel caso della colpa grave o del dolo. Con la soppressione

del riferimento all'incuria, quindi con l'eliminazione dell'elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che, dal punto di vista del linguaggio di genere, sarebbe stato preferibile fare riferimento all'essere umano, piuttosto che all'uomo.

Il PRESIDENTE sottolinea che, con la parola « uomo », si intende il genere umano.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, con voto unanime, conferisce alla relatrice Ternullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

(991) GASPARRI. – *Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevedendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) osserva che, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni morali ed economiche a danno di alcune persone considerate vittime di violenza di matrice poli-

tica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute tali in sede giurisdizionale.

Ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti del Ministero dell'interno, al fine di evitare disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) concorda con il senatore Gasparri a proposito della necessità di svolgere alcune audizioni, anche per accertare quali siano i casi da ricomprendere e quale periodo debba essere preso in considerazione. Ricorda, peraltro, come non risulti univoca la definizione dei cosiddetti « anni di piombo ».

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) sottolinea che la precisazione del periodo di tempo da prendere in considerazione è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede non solo riconoscimenti morali, ma anche provvidenze di tipo economico. Ricorda che, quando viene celebrata la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre il 9 maggio, data in cui fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro, vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari. Pertanto, sarebbe utile audire anche gli esponenti di alcune associazioni di vittime della violenza di matrice politica.

Il senatore LISEI (*FdI*) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 838 (« Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo »), sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, che – sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti – tratta un argomento attinente a quello affrontato dal senatore Gasparri. Propone pertanto di valutare l'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il PRESIDENTE, nel convenire sulla opportunità di valutare un esame congiunto dei due disegni di legge, assicura che, in una prossima seduta, sarà incardinato anche il disegno di legge n. 838.

Propone quindi di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) *Elisa PIRRO. – Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) *BALBONI e altri. – Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(1008) *Nicoletta SPELGATTI e altri. – Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, che si compone di 26 articoli suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.

Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.

L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.

L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi

generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo istitutore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi – oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 – nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta – ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate – da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione – presso il Ministero dell'interno – della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.

Infatti, l'articolo 8 istituisce – sempre presso il Ministero dell'interno – il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.

Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13.

La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo.

L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate.

Viene tra l'altro previsto – all'articolo 11, comma 4 – che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.

L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati e 16 sul registro dei custodi abilitati.

Il Capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.

In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.

L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi.

Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.

Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti: l'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.

Infine, il Capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni

finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).

Stante l'analogia di contenuto, propone l'abbinamento del provvedimento ai disegni di legge nn. 119 e 902 già all'esame della Commissione, sottolineando come l'A.S. 1008 abbia una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.

Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Giorgis, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli auditi di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Esame e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009.

In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata.

Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso della Commissione affari costituzionali, essendo il

totale dei componenti 22, la maggioranza dei due terzi è pari a 15 senatori.

Ricorda che il 3 febbraio 2023 è venuto a scadenza il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2023, il professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso l'Università politecnica delle Marche e componente più anziano del Consiglio dell'Istituto, è stato incaricato di svolgere le funzioni di presidente dell'ISTAT, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo presidente.

In conformità alle esigenze di trasparenza ed imparzialità del procedimento di designazione, prescritte anche dall'articolo 5-*bis* del regolamento europeo sulle statistiche europee (Reg. CE n. 223/2009), il 22 febbraio di quest'anno è stato pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT.

Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proceduto alla nomina di una commissione di tre esperti, per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione, considerate la professionalità e l'esperienza complessivamente maturate e consolidate quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proposto al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'ISTAT del professor Chelli. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 24 aprile, ha deliberato l'avvio della procedura di nomina.

Alla luce della valutazione del *curriculum vitae* del professor Chelli, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che si proceda, come di consueto, all'audizione del candidato di cui il Governo propone la nomina.

Il PRESIDENTE avverte che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 915**

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera *e*);

all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 837**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi « il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario » (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 7 maggio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA GIULIANA RUGGIERI, PRESIDENTE DI OSSERVATORIO DI BIOETICA DI SIENA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONELLA ANSELMO, ESPERTA DI DIRITTI CIVILI DELLE DONNE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

Plenaria

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 5 maggio 2024, ma che il Governo, nella seduta del 23 aprile scorso, si è reso disponibile ad attendere il parere della Commissione fino al 15 maggio.

Ricorda altresì che nella medesima seduta la relatrice, senatrice Stefani, al termine delle audizioni svolte, aveva illustrato una serie di proposte di modifica che ha sottoposto in via informale ai componenti della Commissione al fine di predisporre, all'esito della discussione generale, una bozza di parere da sottoporre al voto.

Chiede pertanto ai senatori di intervenire in discussione generale nella seduta odierna al fine di procedere poi alla stesura del parere definitivo ed alla votazione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene che sia necessario per la Commissione approfondire tutti gli aspetti dell'importante provvedimento in esame, che interviene in molti ambiti del codice di procedura civile. Appare pertanto essenziale, senza accelerazioni che possano compromettere il lavoro di approfondimento della relatrice e della Commissione, procedere alla votazione del parere la prossima settimana, nei tempi indicati dal vice ministro Sisto nella seduta del 23 aprile scorso.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta formulata dalla senatrice Lopreiato ed assicura che nella settimana corrente si concluderà la discussione generale, mentre si procederà alla votazione del parere nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 aprile sono stati illustrati gli emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI preannuncia la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame, che è in attesa della prescritta bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Chiede pertanto di poter procedere all'esame degli emendamenti ed alla loro votazione a partire dalla prossima settimana.

I senatori SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e LOPREIATO (*M5S*) chiedono al Presidente di poter disporre in ogni caso di tempi congrui per l'esame dei contenuti del preannunciato emendamento del Governo, riservandosi altresì la richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE prende atto delle comunicazioni del Governo ed assicura che la Commissione disporrà del tempo necessario per l'approfondimento delle proposte di modifica che saranno presentate dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare, assegnato alla 1^a Commissione permanente, recante il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi ad esso connesse anche in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979. Con il disegno di legge si propone una modifica alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge con la quale si prevedono una serie di benefici in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero) attraverso l'applicazione delle norme in questione anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489 presentata alla

Camera dei deputati nella scorsa legislatura, proposta che aveva raccolto consensi di forze politiche appartenenti a diversi schieramenti. Nella relazione si precisa peraltro che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) esprime perplessità circa la limitazione temporale agli anni 1970-1979; ricorda infatti che le proposte di legge esaminate alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura erano state sollecitate dalle associazioni delle vittime della strage di Bologna che come noto ebbe luogo nel 1980.

Il PRESIDENTE rileva come la determinazione dell'arco temporale che consente di individuare le vittime che avrebbero diritto all'estensione dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 è una questione di competenza della Commissione affari costituzionali, che esaminerà il merito del provvedimento. In questa sede la Commissione giustizia può esprimersi esclusivamente rispetto ai profili di cui all'articolo 40, comma 4, del Regolamento, profili rispetto ai quali il relatore ha proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). L'intervento viene motivato con la necessità di ridurre di livelli troppo elevati di incidentalità presenti nel nostro Paese.

Il provvedimento si compone di 36 articoli organizzati in cinque titoli che toccano molti degli aspetti disciplinati dal codice della strada e dalle leggi afferenti a questo settore; le parti di interesse della Commissione Giustizia – trattandosi in larga parte di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle disposizioni sulla circolazione – sono mol-

teplici e pertanto rinvia per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Per le parti di competenza segnala anzitutto il Titolo I (degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento dei controlli) con particolare riferimento al Capo I concernente la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Al riguardo, l'articolo 1 (Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti) modifica gli articoli 186 [comma 1, lettera *a*)] e 187 [comma 1, lettera *b*)] del codice della strada rispettivamente relativi alla guida sotto influenza dell'alcol e alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono conseguentemente modificati gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale rispettivamente relativi al reato di omicidio stradale e lesioni stradali (comma 2). La modifica dell'articolo 186 stabilisce che nella patente di coloro che hanno commesso i reati di guida sotto influenza dell'alcol di cui al comma 2, siano riportate annotazioni (codici 68 e 69 derivanti dalla disciplina comunitaria), per tempi prestabiliti, in ordine al reato accertato (comma 9-*ter*): in caso di annotazione viene previsto l'aumento di un terzo o un raddoppio delle sanzioni, anche nel caso di manomissione del dispositivo di blocco, cosiddetto *alcolock* (comma 9-*quater*). Le modifiche all'articolo 187 sono numerose e riguardano prevalentemente le procedure e i controlli per l'accertamento dello stato di uso degli stupefacenti da parte del guidatore; in primo luogo viene modificata la rubrica dell'articolo in questione che diventa « Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti » in luogo dell'attuale rubrica « Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ». Inoltre le modifiche prevedono che gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di stupefacenti di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente (salva la facoltà per gli agenti di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie). Per i conducenti con un'età inferiore o pari a 21 anni e per il guidatore sprovvisto di patente di guida che abbiano assunto sostanze stupefacenti alla guida sono previste sanzioni accessorie come il divieto di conseguire la patente di guida. Il comma 2 dell'articolo 1 reca modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche sostituendo il secondo comma degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* sopprimendo il richiamo al codice della strada.

L'articolo 2 disciplina l'abbandono di animali modificando l'articolo 727 del codice penale aumentando di un terzo la pena quando il reato è commesso sulla strada o sulle relative pertinenze. Inoltre, anche in questo caso, si modificano gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* stabilendo che le pene relative all'omicidio stradale e alle lesioni si applicano anche se l'abbandono dell'animale provoca un incidente stradale che cagiona la morte o lesioni personali.

L'articolo 3 (Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo *alcolock*) modifica l'articolo 125 del codice della strada aggiungendo un comma *3-ter* nel quale si stabilisce che le sanzioni previste a legislazione vigente di cui ai commi 3 e 5 siano raddoppiate quando il guidatore che ha sulla patente i codici sopra ricordati 68 e 69 circoli sul territorio nazionale alla guida di un veicolo sprovvisto del dispositivo di blocco ovvero con un dispositivo manomesso, alterato o non funzionante o al quale siano stati rimossi i sigilli apposti al momento dell'installazione.

L'articolo 4 modifica il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente introducendo, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l'istituto della sospensione breve della patente di guida. In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 218 del codice della strada dirette ad allungare i termini relativi alla disciplina della sospensione ordinaria della patente; il comma 2 aggiunge invece un nuovo articolo *218-ter* (rubricato « Sospensione della patente in relazione al punteggio »), il quale introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, ridisegnando il sistema della penalizzazione. Il nuovo articolo *218-ter* – senza modificare l'articolo *126-bis* del codice che ha introdotto il sistema della patente a punti – prevede che, in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni (ad esempio circolazione contromano, mancato utilizzo del casco o delle cinture di sicurezza) per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti, oltre all'ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, sia comminata anche la sanzione accessoria della sospensione breve della patente: la durata della sospensione è di sette giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui e di quindici giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui. Si prevede che la sospensione breve della patente non sia subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, ma sia conseguenza automatica della contestazione della violazione. Il comma 6 del nuovo articolo *218-ter*, al primo periodo, specifica che le disposizioni di tale articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione: ne sono esclusi – dunque – coloro nei cui confronti l'accertamento di violazione è notificato successivamente. Quanto all'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sulla sospensione breve, il comma 8 stabilisce che chiunque, durante il periodo di sospensione breve della validità della patente, circoli abusivamente, è punito con le medesime sanzioni previste per l'ipotesi di sospensione ordinaria dal comma 6 dell'articolo 218, quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se le violazioni sono reiterate, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Il comma 3 dell'articolo 4 reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada per inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante: all'articolo 142, comma 8, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, è aggiunto, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 3-bis, che attualmente punisce chi faccia uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, *smartphone*, *computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero faccia uso di cuffie sonore, viene inoltre innalzata la sanzione amministrativa a 250 e 1000 euro, ed aggiunta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

L'articolo 10 apporta modifiche al codice della strada in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico. In particolare viene specificato l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità e si prevede che, in caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole. Anche per le violazioni commesse su un unico tratto stradale, ovvero per quelle commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale. Viene tuttavia previsto [lettera f), numero 2)] che i dispositivi di telerilevamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi.

Con riferimento alle procedure di accertamento viene altresì introdotta la non obbligatorietà della contestazione immediata quando le violazioni in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade *extra-urbane* sono commesse in determinate aree stradali come gallerie eccetera: in questi casi le violazioni sono accertate dagli organi di polizia stradale direttamente attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Si precisa tuttavia che le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina le modalità di accertamento dell'inosservanza dei limiti

di velocità nelle vie d'acqua della città di Venezia e prevede che per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, possano essere utilizzate apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

L'articolo 12, in materia di obblighi dei costruttori di veicoli relativi alle campagne di richiamo di sicurezza, prevede al comma 3 del nuovo articolo 80-*bis* del codice della strada una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro – salvo che il fatto non costituisca reato – per il costruttore che ometta di adottare le misure di richiamo in caso di presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza.

L'articolo 14 innova la disciplina prevista per i monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari prevedendo in particolare: il contrassegno per tutti i monopattini; obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; il divieto di uscire dai centri urbani; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. La violazione di tali disposizioni prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'articolo 17, che innova la disciplina in materia di passaggi a livello, prevede una serie di nuovi requisiti per l'attraversamento e introduce le corrispondenti sanzioni, attraverso le modifiche all'articolo 147 del codice della strada.

L'articolo 20 introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta *safety car*); conseguentemente, viene disposto altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative (pagamento di una somma da euro 167 a euro 665 ovvero sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi).

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di sanzioni delle violazioni della sosta e delle ZTL novellando l'articolo 7 del codice della strada relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano, inoltre, le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in zone a traffico limitato e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte. È previsto altresì l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL. In particolare si conferma, come già previsto attualmente che la sanzione pecuniaria per sosta vietata si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione; si conferma nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta, la sanzione amministrativa va da euro 26 a euro 102, mentre quando la violazione si protrae

nel tempo la sanzione si calcola moltiplicando l'importo indicato per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento e comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi. È inoltre modificato l'articolo 158 del codice della strada attraverso l'inasprimento delle sanzioni per divieto di fermata e di sosta dei veicoli negli spazi riservati agli invalidi.

L'articolo 25, che è stato introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per gli enti territoriali e locali proprietari di strade di istituire zone a traffico limitato territoriale (ZTLT) fuori dai centri abitati; sono inoltre introdotte le sanzioni per la violazione delle ZTLT.

L'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati, pone un limite massimo all'aumento dell'importo della maggiorazione (tre quinti dell'importo della sanzione) dovuta nell'ipotesi di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada. L'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre; con la modifica introdotta si specifica che ove si tratti di sanzione amministrativa derivante dalla violazione delle disposizioni del codice della strada la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

L'articolo 35 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3; inoltre il comma 4 autorizza all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, eccetera. Tra i principi e criteri direttivi della delega si segnalano con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia i criteri di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *m)* di cui al comma 2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione di merito ha iniziato oggi le audizioni; pertanto ritiene che su questo provvedimento, che incide su alcuni importanti aspetti di competenza della Commissione giustizia, sarà possibile svolgere una discussione ampia al fine dell'espressione del parere alla 8^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 7 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

*AUDIZIONE DEL PROFESSORE GIUSEPPE DE VERGOTTINI SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1020 (MODIFICHE ALLA LEGGE N. 145/2016 SULLA PARTECIPAZIONE
DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI)*

Plenaria

82^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coo-
perazione internazionale Maria Tripodi.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

*(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a
Palermo il 29 settembre 2023*

(Esame)

Il presidente MENIA, in sostituzione del relatore Enrico Borghi, il-
lustra il disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di estra-

dizione tra Italia e Algeria, spiegando che esso si inserisce nell'ambito di quell'azione di rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i Paesi dell'area mediterranea volta ad intensificare la lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo.

Nello specifico, la Convenzione tra l'Italia e l'Algeria intende disciplinare in modo puntuale la materia dell'extradizione fra i due Paesi, impegnando le Parti a consegnarsi, secondo norme e condizioni specificatamente disciplinate, persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, siano perseguite o condannate dalle autorità giudiziaria dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Più in dettaglio, l'intesa disciplina i profili dell'extradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'extradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4).

Per reati puniti dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'extradizione – ai sensi dell'articolo 5, riformulato a seguito dello Scambio di lettere del settembre 2023, oggetto anch'esso della presente ratifica – può essere concessa dalla Parte richiesta (la cui legislazione non contempli la pena capitale) a condizione che l'esecuzione non sia applicata alla persona richiesta e in ogni caso non eseguita anche ove venisse pronunciata ai suoi danni.

Il testo individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-7), disciplinando altresì le modalità di decisione e consegna della persona (articolo 8) e degli oggetti di prova (articolo 9), oltre alle ipotesi di consegna rinviata o temporanea della persona richiesta (articoli 9-10).

La Convenzione disciplina, inoltre, i casi di arresto provvisorio della persona a fini estradizionali (articolo 11), le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 12), disponendo altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 13). Ulteriori disposizioni riguardano le richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 14), i casi di riestradizione in uno Stato terzo (articolo 15), le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte (articolo 16), le modalità per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 17), le lingue da utilizzare per le domande di estradizione (articolo 18) e gli aspetti relativi all'entrata in vigore, alla durata e alla eventuale denuncia del testo convenzionale (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 18.000 euro annui a decorrere dal 2024, ascrivibili essenzialmente alle spese per l'arresto e l'estradizione delle persone condannate, per le missioni dei loro accompagnatori e per la traduzione degli atti.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento, conclude l'oratore, non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) chiede al rappresentante del Governo se esistano precedenti di convenzioni bilaterali formulati come quello in esame, anche con riferimento alla relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria TRIPODI risponde affermativamente, riepilogando la genesi dell'accordo, che trae le sue origini nel 2003 e che è stato finalizzato nel 2021.

Il presidente MENIA, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa quindi che sono pervenuti i prescritti pareri, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Enrico Borghi a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente MENIA, non essendovi iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa quindi che sono pervenuti i prescritti pareri, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. XXVI, n. 2) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il presidente MENIA ricorda che il relatore Dreosto aveva già svolto la relazione ed era stata aperta la discussione generale.

Informa altresì la Commissione che il relatore ha presentato un relativo schema di risoluzione.

Interviene il senatore MARTON (*M5S*), per sottoporre all'attenzione dei commissari uno schema di risoluzione di minoranza presentato dal proprio Gruppo (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e considerando che non è presente il relatore Dreosto, rinvia la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 16/2023, denominato «Data Center», relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell'Information Communication Technology (n. 146)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il

prossimo 13 maggio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 16/2023, prevede l'aggiornamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura di *Information Communication Technology* (ICT) dell'Esercito mediante la realizzazione di un nuovo *Data Center* principale, presso la Caserma Perotti di Roma, e del relativo *Disaster Recovery*, ovvero il processo di ripristino dei sistemi informatici e dei dati conseguente a un evento catastrofico, presso la Caserma Pierobon di Padova, al fine di disporre di un ambiente digitale per l'erogazione dei servizi informatici ottimizzato in termini di affidabilità, disponibilità e resilienza. Il programma, in particolare, prevede la progettazione infrastrutturale della componente di rete, l'acquisizione delle strutture modulari prefabbricate destinate ad ospitare la componente info-strutturale IT per il *Data center* di Roma, l'approvvigionamento e l'implementazione della progettazione dei siti di Roma e di Padova e il relativo sostegno logistico e manutentivo. Come sottolineato nelle schede, le infrastrutture digitali asservite alla componente terrestre rivestono un ruolo divenuto imprescindibile nelle attività militari, e destinato peraltro ad evolversi rapidamente in termini di ampiezza di servizi offerti e profondità informativa. In tale ambito, appare necessario assicurare alla funzione di Comando e Controllo la disponibilità di strutture moderne, idonee a supportare *standard* di continuità operativa, sicurezza cibernetica e resilienza e capace di operare anche in circostanze estreme. A tale scopo risponde il programma in esame.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti dell'elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, della climatizzazione e dell'integrazione sistemistica, con possibili ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e per la produzione di componenti e sistemi operanti nel settore della *Information Communication*, anche mediante il coinvolgimento di *start-up* intraprendenti e dinamiche. Sono altresì previste positive ricadute in termini di capacità operativa e occupazionali anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, distribuite su tutto il territorio nazionale, con prevalenza nel centro Italia e nel Triveneto.

L'onere complessivo del programma è stimato in di 209 milioni di euro, del quale risulta finanziata la prima fase per 63 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 146 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e spe-

ciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'aggiornamento/ammodernamento dell'infrastruttura di *Data Center* (DC) dell'Esercito (pag. 17, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (63 milioni di euro fino al 2031).

Il relatore conclude illustrando uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Interviene il senatore MARTON (*M5S*) per chiedere un approfondimento scritto al Governo su tale importante tipologia di supporto informatico.

Replica affermativamente il sottosegretario Maria TRIPODI, assicurando che si farà parte diligente presso il Dicastero della Difesa affinché vengano fornite ulteriori informazioni al riguardo.

Il presidente MENIA, non registrando ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 29/2023, denominato «Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia» (n. 147)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MIELI (*FdI*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 13 maggio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare. Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 29/2023, prevede la realizzazione presso il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia – l'Ente che svolge attività di studio e applicazioni a carattere militare nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare, che fornisce concorso nell'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica CBRN per le esigenze delle Forze armate e che provvede al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche obsolete rinvenute sul territorio nazionale

– di un impianto di tipo termossidatore pirolitico finalizzato alla distruzione del munizionamento a caricamento speciale e alla messa in sicurezza delle rimanenti armi chimiche ancora presenti in Italia. Nel quadro degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1993, che proibisce fra l'altro lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e l'uso di armi chimiche, nonché la distruzione degli arsenali esistenti, il nostro Paese – che ha ratificato lo strumento convenzionale con la legge n. 496 del 1995 – si è impegnato a distruggere tutto il munizionamento chimico rinvenuto negli anni sul territorio nazionale, in particolare quello relativo alle armi prodotte nel periodo fra il 1925 e il 1945 (denominate OCW). Ad oggi l'Italia non ha ancora provveduto a dotarsi di una struttura idonea a tale scopo e rischia, qualora non realizzi in tempi rapidi l'ammodernamento degli attuali impianti di demilitarizzazione, l'unico Paese a possedere un numero considerevole di armi chimiche desuete senza le capacità necessarie per distruggerle in sicurezza. Come sottolineato nella scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, ad oggi rimangono immagazzinati presso il Ce.T.L.I. circa 11.000 OCW non eliminabili senza la costruzione del nuovo termossidatore pirolitico, anche per il corretto trattamento dei gas residui e nel pieno rispetto della normativa ambientale europea. Al riguardo, la relatrice precisa come, oltre alla realizzazione del termossidatore, il programma preveda altresì la realizzazione di un apposito sistema di trattamento e abbattimento dei fumi, di infrastrutture di supporto, di sistemi di monitoraggio e contempli un servizio di assistenza quinquennale.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente quello della demilitarizzazione delle armi chimiche e della protezione, coinvolgendo ditte espressamente individuate, fra cui l'italiana BMA Buizza Mazzei Agency S.r.l., con sede legale a Roma. Nelle schede non vi sono indicazioni circa eventuali ricadute del programma sulle piccole e medie imprese dell'indotto.

L'onere complessivo del programma è stimato in circa 29 milioni di euro, con una copertura già individuata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, secondo un cronoprogramma meramente indicativo, è previsto per il 2026.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, per ultimo, come, nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025, si faccia espressamente riferimento al programma per la capacità di demilitarizza-

zione delle armi chimiche obsolete (*Old Chemical Weapons* – OCW), finalizzato alla realizzazione di un sistema di demilitarizzazione/neutralizzazione/distruzione delle armi chimiche, costituito da un ossidatore termico in grado di distruggere le tipologie di munizionamento chimico e gli aggressivi in esso contenuti, unitamente ad un sistema di trattamento e abbattimento fumi ed emissioni gassose con le relative centraline (pag. 9, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (29 milioni di euro fino al 2026/2028).

Illustra, infine, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Interviene il senatore MARTON (*M5S*) per chiedere un approfondimento scritto al Governo su tale importante sistema di demilitarizzazione.

Replica affermativamente il sottosegretario Maria TRIPODI, assicurando che si farà parte diligente presso il Dicastero della Difesa affinché vengano fornite ulteriori informazioni al riguardo.

Non registrando ulteriori richieste di intervento, il presidente MENIA chiude la discussione generale e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione finanziaria alle risoluzioni con cui il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno autorizzato lo scorso 5 marzo le nuove missioni internazionali indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024. Come evidenziato nella relazione illustrativa, una volta approvato il presente schema di decreto, sarà poi necessario sottoporre all'esame del Parlamento un nuovo schema di decreto per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo necessarie per la prosecuzione nel 2024 delle missioni già autorizzate nel 2023, una volta che le Camere abbiano espressamente approvato con specifico atto di indirizzo la loro continuazione.

Lo schema di decreto in esame si compone di due articoli e di un allegato.

L'articolo 1 ripartisce parte della dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 – che vanta complessi-

vamente risorse per 1.525.468.035 euro per obbligazioni esigibili nel 2024 e per ulteriori 300.000 euro per l'anno 2025 – per le sole nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, autorizzate dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario per l'anno 2024, e per soddisfare anche le obbligazioni esigibili nell'anno 2025.

L'articolo 2 del decreto regola invece l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della « legge quadro » in relazione alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. La misura viene prevista – analogamente a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali degli anni passati – in ragione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali richiamate, nonché per esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato.

L'allegato, infine, indica la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate, che sono il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia, per il finanziamento delle nuove missioni di rispettiva competenza.

Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024 ed infine quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

Lo schema di decreto è corredato dalla prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la relatrice rileva che, per il periodo considerato, la copertura finanziaria delle nuove missioni è stata assicurata sia sul fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell'anno 2024, sia su quello relativo ad obbligazioni esigibili nel 2025.

In particolare, con riferimento alle missioni Operazione Levante (scheda n. 13-*bis*) e Dispositivo multidominio nazionale (scheda 26-*bis*), 45.863.901 euro sono a carico del Ministero della difesa, ripartiti in 35.213.901 euro a carico dell'esercizio finanziario del 2024 e in 10.650.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario del 2025; con riferimento alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ucraina (scheda 34-*bis*), 66.543 euro sono a carico del Ministero della giustizia, gravanti all'esercizio finanziario 2024.

Le predette somme coincidono integralmente con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate e auto-

rizzate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati lo scorso mese di marzo.

Conclude illustrando uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente MENIA, non registrando richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
MARTON E ETTORE ANTONIO LICHERI SULL’AFFARE
ASSEGNATO *DOC. XXVI, N. 2***

La Commissione affari esteri e difesa,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024 (*Doc. XXVI, n. 2*);

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 19 marzo 2024, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 19 marzo 2024, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premesso che:

il documento in esame si inserisce in un quadro internazionale incerto e rischioso soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto al perdurare del conflitto russo-ucraino e, dall’autunno del 2023, dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente e della crisi nel Mar Rosso;

la crisi geopolitica internazionale in atto è pericolosamente impattante a livello globale sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario. Per la sua complessità lo scenario si presenta come uno scacchiere estremamente pericoloso per tutti gli attori internazionali coinvolti;

l’impegno dell’Italia nelle missioni internazionali deve rispondere ai valori e ai principi della nostra Costituzione con l’obiettivo di stabilizzare le crisi in atto, partecipare attivamente alla gestione dei pro-

cessi di transizione, garantendo il sostegno ad agende riformiste inclusive, in sinergia con la comunità internazionale nei processi di pace e sicurezza a livello globale;

le missioni internazionali cui l'Italia partecipa hanno nel tempo consolidato la percezione della nostra affidabilità in termini di sicurezza nel Mediterraneo allargato, nonché la nostra vocazione europeista, il nostro legame transatlantico insieme ad un convinto sostegno al multilateralismo;

nello specifico, a livello internazionale, l'Italia deve spendersi, affinché prosegua con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l'obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio;

considerato che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto;

il conflitto russo-ucraino si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di interventi diplomatici al fine di giungere a una soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale. In tal modo gli interventi a sostegno dell'Ucraina si sono cristallizzati in un mero e continuo invio di armamenti;

si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino;

alla luce della situazione sopra descritta, è doveroso approfondire il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *de-escalation* militare, portando il nostro Paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione diplomatica in linea con i principi del diritto internazionale;

con riferimento alla missione di addestramento militare EUMAM Ucraina (scheda n. 6/2024), desta, tuttavia, preoccupazione in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto e del suo protrarsi, quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2022/1968 del 17 ottobre 2022, istitutiva della suddetta missione, ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

considerato, altresì, che:

il conflitto in Medio Oriente è in fase di pericolosa *escalation*, con il rischio concreto che si possa verificare una guerra regionale, considerato l'intervento diretto dell'Iran nei confronti di Israele – come reazione all'attacco sferrato da quest'ultimo contro il consolato iraniano a Damasco – e la risposta di Tel Aviv che si è concentrata su una base aerea militare vicino alla città di Esfahan;

destano profonda apprensione le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza, oltremodo disumane e drammatiche. È urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

in tale contesto, pesa particolarmente la parziale operatività dell'UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), alla quale a gennaio scorso, a seguito delle accuse mosse nei confronti di dodici dipendenti dell'Agenzia di essere coinvolti nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sono stati sospesi i finanziamenti da parte di molti Paesi, tra cui l'Italia. Ripristinare i contributi sospesi permetterebbe all'UNRWA di operare a pieno regime a supporto della popolazione palestinese, martoriata dal conflitto in atto;

il 5 aprile scorso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha approvato una risoluzione con la quale invita tutti gli Stati a cessare la vendita, il trasferimento e la consegna di armi, nonché di munizioni e di altri equipaggiamenti militari a Israele, compresi beni e tecnologie di sorveglianza, anche « *dual use* », al fine di prevenire ulteriori violazioni del diritto umanitario internazionale, ricordando anche l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 26 gennaio 2024 sulla richiesta di misure urgenti presentata dal Sudafrica nella controversia iniziata dallo stesso Stato contro Israele e relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 1948;

valutato che:

con riferimento alla Libia, la scheda n. 42 proroga per l'anno 2024 la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Il fabbisogno finanziario risulta aumentato di oltre 2 milioni di euro a fronte dell'aumento di un singolo mezzo terrestre, mentre le 25 unità di personale rimangono invariate;

secondo il Rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 7 dicembre 2023, permane la situazione di divisione del paese,

la fragile situazione umanitaria e del rispetto dei diritti umani. In particolare, la protezione dei migranti e dei rifugiati, continua a destare grave preoccupazione. Nel rapporto si invitavano le autorità libiche a cercare alternative alla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo e a garantire un trattamento umano a tutti detenuti, con l'obiettivo a lungo termine della depenalizzazione, del trattamento umano e accesso ai procedimenti giudiziari;

inoltre, nel Rapporto di *Human Rights Watch* (HRW) diffuso l'11 gennaio 2024, si conferma la persistente presenza in Libia di migranti e richiedenti asilo che «soffrono condizioni disumane, torture, lavoro forzato e aggressioni sessuali in detenzioni arbitrarie e indefinite controllate dai ministeri degli Interni sia dell'Est che dell'Ovest o in strutture controllate dai trafficanti». Secondo questo rapporto, «il Ministero della giustizia ha detenuto migliaia di persone in detenzione prolungata senza processo, in carceri gestite solo nominalmente dalle autorità ma effettivamente controllate dalle milizie, che hanno sottoposto i detenuti a condizioni disumane tra cui grave sovraffollamento, maltrattamenti e tortura»;

il Governo non ha manifestato l'intenzione di procedere alla revisione del *Memorandum of Understanding* Italia-Libia, come richiesto dal Movimento 5 Stelle nella precedente richiesta di autorizzazione alla proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 42/2024), al fine di prevedere: il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti;

alla luce di quanto esposto e considerata l'intollerabile e sistematica violazione da parte della Guardia Costiera libica delle procedure e degli *standard* operativi di intervento di *Search and Rescue* (SAR), riteniamo che la situazione attuale, in progressivo deterioramento, non consenta l'apertura di credito necessaria nei confronti del Governo in relazione alla proroga della missione citata;

valutato, altresì, che:

desta profonda preoccupazione la grave situazione nel Sahel, a seguito di numerosi colpi di Stato degli ultimi anni;

in particolare, la situazione in Niger rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione, compromettendo l'ordine costituzionale, la democrazia e lo Stato di diritto. Così come la grave crisi politica e sociale in atto nel Burkina Faso, caratterizzata dalla grave violazione dei diritti umani, da abusi e violenze anche contro i bambini;

tenuto conto che:

le risorse stanziare per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2024 sono pari a 361.597.000. L'aumento rispetto ai 358.668.800 di euro dello scorso anno, risulta francamente irrisorio considerato che gli interventi *de quo* rappresentano uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più democratiche e più stabili. Sarebbe pertanto opportuno aumentare l'insufficiente fabbisogno finanziario;

è necessario dunque attribuire alla cooperazione allo sviluppo un ruolo maggiore e un significato politico centrale nella politica internazionale dell'Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà e delle diseguglianze e alla promozione dei diritti umani e della pace;

pertanto, alla luce di quanto esposto,

autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica *Doc. XXVI n. 2*, di seguito riportate:

EUROPA

NATO *Joint Enterprise* nei Balcani (scheda n. 1/2024);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 2/2024);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 3/2024);

NATO *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo (scheda n. 4/2024);

EUNAVFOR MED operazione *Irini* (scheda n. 5/2024);

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Assistance Mission* in Ucraina (scheda n. 6/2024), a condizione che il Governo si impegni: 1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri; 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 37/2024);

United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 38/2024);

Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda n. 39/2024);

ASIA

United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2024), impegnando altresì il Governo a ripristinare i contributi sospesi all'UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), al fine di garantire l'operatività dell'Agenzia a pieno regime a supporto della popolazione palestinese, considerata la tragedia umanitaria in atto;

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 10/2024);

NATO *Mission* in Iraq (scheda n. 11/2024);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 12/2024);

Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 13/2024);

EUPOL COPPS (*European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support*) (scheda n. 40/2024);

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 14/2024);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 15/2024);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 16/2024);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 17/2024) impegnando altresì il Governo ad adoperarsi al fine di agevolare il ripristino dell'ordine costituzionale;

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 18/2024);

Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 19/2024);

European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 20/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 21/2024);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 22/2024);

EUTM Mozambico (scheda 23/2024);

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Partnership Mission* in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 24/2024) impegnando altresì il Governo ad adoperarsi al fine di agevolare il ripristino dell'ordine costituzionale;

Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 25/2024), a condizione che il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, garantisca il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso;

Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia) (scheda n. 41/2024);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

« *Mediterraneo Sicuro* »: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 26/2024);

Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 27/2024);

NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 28/2024);

NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 29/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 30/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di

sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO *Air Policing* e *Air Shielding* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 31/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities- Forward Land Forces*) (scheda n. 32/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO dispositivo per la presenza in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (scheda n. 33/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

Partecipazione di personale della difesa alle missioni civili dell'unione europea (scheda n. 34/2024);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 35/2024);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 36/2024);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 43/2024), impegnando altresì il Governo ad aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli

aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 44/2024);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 45/2024), impegnando altresì il Governo ad intraprendere le opportune iniziative presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte a promuovere la costituzione di una missione internazionale di interposizione nella Striscia di Gaza, anche con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi, al fine di ricostruire l'area e fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale;

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 46/2024);

non autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, la prosecuzione della seguente missione internazionale:

AFRICA

Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 42/2024).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'esigenza di aggiornare e ammodernare l'infrastruttura ICT dell'Esercito mediante la realizzazione di un nuovo *Data Center*, al fine di disporre di un ambiente digitale atto all'erogazione dei servizi informatici ed ottimizzato in termini di affidabilità, disponibilità e resilienza;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 147**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'inderogabile esigenza di provvedere al potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (Ce.T.L.I.) NBC di Civitavecchia anche in ragione della necessità di adempiere pienamente agli obblighi per il nostro Paese derivanti dalla ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 151**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevato come esso sia finalizzato a ripartire la dotazione del fondo per le nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, già autorizzate dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1;

atteso come l'articolo 2 del medesimo decreto disponga in ordine alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato in talune aree per ragioni correlate al permanere di una situazione di disagio ambientale e ad esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato;

rilevato altresì come le somme indicate nell'allegato 1, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidano con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alla deliberazione già esaminata ed oggetto della risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024,

esprime parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di modifica del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), al fine di affrontare i problemi di maggiore impatto sociale derivanti dalla persistente elevata incidentalità.

La relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che nel 2021 è stato riscontrato un aumento degli incidenti, rispetto all'anno precedente, del 28,4 per cento e dei morti del 20 per cento. Gli ultimi dati ISTAT, relativi al semestre gennaio-giugno 2023, fanno registrare, rispetto allo stesso periodo del 2022, una diminuzione solo dell'1 per cento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone e dello 0,9 per cento dei feriti, mentre la riduzione delle vittime è solo leggermente più marcata, pari a una diminuzione del 2,5 per cento.

Gli obiettivi europei per il decennio 2021-2030 prevedono il dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030, rispetto all'anno di riferimento del 2020, e pertanto il percorso verso il raggiungimento di tali obiettivi appare ancora in salita.

Il disegno di legge in esame si colloca in tale contesto, per un impianto normativo equilibrato, che sappia coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini con la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente e, al

contempo, sia in grado di assicurare un sistema sanzionatorio equo ed effettivo, finalizzato a prevenire, piuttosto che a reprimere, e a formare, piuttosto che a informare, il cittadino ad avere un rapporto corretto con la circolazione.

Alla luce di ciò, gli ambiti nei quali si registrano maggiori criticità e in cui, pertanto, si pone con maggiore evidenza la necessità di un intervento legislativo volto al miglioramento della sicurezza stradale sono quelli in materia di: guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; norme di comportamento alla guida; circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica; circolazione dei velocipedi; regime sanzionatorio.

I titoli I e II del disegno di legge intervengono in tali ambiti al fine di adeguare il quadro normativo vigente ai più elevati livelli di sicurezza richiesti dal contesto sociale, politico ed economico di riferimento e di introdurre maggiori garanzie a presidio degli utenti della strada.

Con l'occasione, il disegno di legge, al titolo III, interviene in altri ambiti di significativa rilevanza per la sicurezza della circolazione stradale, disciplinando i passaggi a livello e dettando norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico.

Il titolo IV disciplina le questioni afferenti ai limiti di circolazione, alla sosta e alla relativa tariffazione nonché alla riserva di aree di sosta gratuite ovvero in favore di soggetti disabili.

Infine, il titolo V, in una prospettiva di più lungo periodo delega il Governo al riordino e aggiornamento della disciplina, con l'obiettivo di garantirne una maggiore sistematicità ed effettività.

Il disegno di legge si compone di 36 articoli, di cui si evidenziano quelli di maggiore interesse.

L'articolo 1 modifica in senso più restrittivo la disciplina sanzionatoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'apposizione sulla patente della limitazione alla guida dei soli veicoli dotati di dispositivo *alcolock* previsto dalla direttiva 2006/126/CE, e per il reato di guida successiva all'assunzione di stupefacenti, e contiene anche una disposizione di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e lesioni stradali.

Allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla predetta prescrizione, il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, fatta salva la previa conversione ai sensi l'articolo 136-*bis*, comma 4, del codice della strada, nel caso in cui il condannato, residente in Italia, sia titolare di patente rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 2 inasprisce il quadro sanzionatorio in materia di abbandono di animali su strada.

L'articolo 3 introduce la disciplina dell'*alcolock*, dispositivo che impedisce l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero.

L'articolo 4 modifica il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente, introducendo – in aggiunta alla graduale diminuzione dei

punti a disposizione – l'istituto della sospensione breve della patente di guida. La sospensione è disposta per 7 giorni, in caso di un punteggio pari o superiore a dieci, e di 15 giorni in caso di punteggio inferiore a dieci. Esso inasprisce inoltre il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità all'interno del centro abitato e per l'uso di telefoni durante la guida.

L'articolo 7 estende da 1 a 3 anni il limite di potenza delle auto che possono essere guidate dai neopatentati, ampliandolo tuttavia da 70 a 105 kW.

L'articolo 10 dispone una serie di modifiche in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico, tra cui la nuova norma secondo cui si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario in caso di più violazioni del divieto di accesso nella stessa zona a traffico limitato, nonché una sola sanzione per più violazioni del limite di velocità nell'arco di un'ora.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni sui monopattini, prevedendo, tra l'altro: l'obbligo di esporre un contrassegno identificativo; l'obbligo del casco per tutti i conducenti; l'autorizzazione a circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h; l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

In base all'articolo 16, i motocicli superiori a 120 cc possono essere condotti in autostrada, se il conducente è maggiorenne.

Gli articoli da 17 a 22 dettano norme specifiche, per una maggiore sicurezza nella circolazione.

L'articolo 27 circoscrive il potere dei sindaci di limitare la circolazione nei centri abitati ai casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione.

L'articolo 30 estende la possibilità di utilizzare autobus locati senza conducente, da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada. Con la nuova formulazione del comma 3-*bis* si consente a qualsiasi impresa che sia autorizzata all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada di utilizzare autobus locati senza conducente, previo contratto di locazione stipulato con un'impresa locataria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. Viene pertanto ampliata la possibilità di acquisire in locazione mezzi per il trasporto passeggeri, facendo venire meno i limiti attuali che la circoscrivono a determinati soggetti con specifiche caratteristiche.

L'articolo 35 delega il Governo all'emanazione, entro dodici mesi, di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada. Tra i principi e criteri direttivi specifici per la delega si segnala, alla lettera *a*) il coordinamento e l'armonizzazione con altre norme di settore disposte dall'Unione

europea, alla lettera *f*) la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, adeguandolo anche alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, e alla lettera *i*) la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che nasce dalla richiesta di un sostegno tramite assistenza macrofinanziaria (AMF), fatta pervenire dalle autorità egiziane all'Unione europea per fronteggiare una situazione economica deteriorata e caratterizzata da un debito pubblico crescente, disavanzi persistenti e inflazione elevata. La stabilità economica egiziana è infatti minacciata dalle conseguenze derivanti dai conflitti in corso in Medio Oriente: tanto la guerra israelo-palestinese, quanto l'instabilità generata nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi hanno inferto un duro colpo al turismo e ridotto i proventi del canale di Suez.

Il 15 marzo scorso la presidente della Commissione europea von der Leyen – accompagnata anche dalla presidente del Consiglio Meloni – si è recata in visita in Egitto e il 17 marzo è stata firmata una dichiarazione congiunta, in cui le due parti hanno concordato di elevare la loro relazione al livello di un partenariato strategico e globale, individuando specifiche aree di cooperazione che includono, tra le altre cose: relazioni politiche, stabilità macroeconomica, investimenti e commercio sostenibili, migrazione e sicurezza.

Come indicato dal considerando n. 10 della decisione (UE) 2024/1144, del 12 aprile 2024, relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria a breve termine alla Repubblica araba d'Egitto, il partenariato strategico e globale sarà sostenuto da un pacchetto finanziario di 7,4 miliardi di euro, comprendente un sostegno a breve termine e uno a più lungo termine per il programma di riforme macrofinanziarie e socioeconomiche necessarie, nonché da un aumento degli importi disponibili per finanziare gli investimenti in Egitto e un sostegno mirato all'attuazione delle diverse priorità strategiche.

Parte del pacchetto di sostegno è costituito dall'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, per un importo massimo di 5 miliardi di euro in prestiti, suddivisi in un'operazione a breve termine per un massimo di 1

miliardo di euro, già stanziato (in via eccezionale con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 213 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) dalla citata decisione n. 1144, e in un'operazione a medio termine per un massimo di 4 miliardi di euro, di cui alla proposta in esame.

La proposta di decisione consta di 8 articoli. L'articolo 1 prevede che sia messa a disposizione dell'Egitto un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 4 miliardi di euro. A tal fine, la Commissione europea ha la facoltà di prendere in prestito i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all'Egitto, per una durata massima di 35 anni sulla base di un accordo di prestito.

L'articolo 2 stabilisce che l'erogazione dei fondi è subordinata alla circostanza che l'Egitto continui a fare progressi verso il rispetto dei processi democratici effettivi e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Il monitoraggio è affidato alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna.

L'articolo 3 prevede un protocollo d'intesa tra la Commissione e le autorità egiziane che è destinato a individuare « *le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione* ». Tali condizioni sono finalizzate a « *rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Egitto* », con la Commissione europea incaricata di vigilare sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi.

L'articolo 4 specifica che l'erogazione avrà luogo in rate, da versare previa verifica: del rispetto della condizione preliminare; dell'attuazione di un programma strategico di riforma strutturale; dell'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa.

L'assistenza macrofinanziaria è attuata in regime di gestione diretta dalla Commissione europea, che è quindi chiamata a effettuare una valutazione operativa della solidità dei processi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Egitto pertinenti ai fini dell'assistenza (articolo 6).

In virtù dell'articolo 7, un comitato assiste la Commissione nelle decisioni relative a una eventuale riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza finanziaria, e nell'individuazione, in raccordo con le autorità egiziane, delle condizioni di politica economica e finanziarie cui subordinare l'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 8 disciplina l'informazione a Parlamento europeo e Consiglio, sotto forma di una relazione annuale e di una valutazione *ex post*, che analizza risultati ed efficacia dell'azione.

La base giuridica della proposta in esame è individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle misure necessarie per l'attuazione di azioni di cooperazione economica, fi-

nanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

La proposta è dichiarata conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di un celere ripristino della stabilità macroeconomica in Egitto non può essere conseguito dai singoli Stati membri. Inoltre, viene riconosciuta una importanza strategica all'Egitto nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione. Infine, si ritiene che l'assistenza proposta contribuirebbe a migliorare l'efficacia degli altri aiuti finanziari europei al Paese e aumenterebbe l'influenza dell'Unione sul processo decisionale in Egitto, favorendone una stabilizzazione macroeconomica.

La Commissione europea ritiene altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, argomentando che essa si limita a emanare disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 28 maggio 2024. Attualmente, la proposta risulta all'esame di 6 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, nessuna delle quali ha finora segnalato elementi di criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 7 maggio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

indi del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene rappresentato che il disegno di legge in esame non implica l'estensione generalizzata dell'equo compenso con applicazione a tutti i rapporti professionali, ma si limita ad estendere l'ambito di applicazione della legge n. 49 del 2023 sull'equo compenso solo con riguardo alla disposizione relativa al parere di congruità reso dall'ordine o collegio professionale, che può avere efficacia di titolo esecutivo; viene precisato dal Governo che, poiché l'ordine professionale valuta secondo gli stessi parametri che sarebbero applicati dal giudice in caso di liquidazione degli onorari del professionista attraverso una sentenza, non sussistono profili di contrasto con la normativa dell'Unione europea e, inoltre, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce della relazione tecnica depositata, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente CALANDRINI ricorda che erano stati già depositati gli elementi di chiarimento da parte del Governo.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, viene confermato che la tempestiva ri-assegnazione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. sul capitolo 2368 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze” – articolo 7 “Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni” per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 “Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente” non determina impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale;

in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), viene confermata la natura ordinamentale della disposizione, che si limita a precisare – onde evitare applicazioni discordanti – la decorrenza della promozione, ossia al verificarsi della vacanza organica. Viene precisato che una tale decorrenza era individuabile per via interpretativa, tenuto conto che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, ivi modificato, stabilisce che “Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori [...]”, stabilendo quindi una stretta correlazione tra il verificarsi della vacanza organica e l'attribuzione della promozione. Pertanto, sotto il profilo ermeneutico, viene ritenuto ragionevole individuare la decorrenza della promozione nella data in cui si riscontra la vacanza organica, come da prassi seguita dal Corpo della Guardia di finanza: l'intervento normativo non innova quindi l'attuale e consolidato meccanismo nell'attribuzione delle promozioni, limitandosi a chiarire – per evitare interpretazioni contrastanti – la decorrenza che *de facto* viene considerata. Con riferimento alla lettera *b*), viene rappresentato che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, pur non prevedendo un'esplicita data di decorrenza delle promozioni aggiuntive, stabilisce che qualora “si constatino al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. [...]”. Anche in tale fattispecie viene riscontrata una stretta correlazione tra la data di accertamento della vacanza e l'effettuazione della promozione, che conduce a dedurre che le due date coincidano, come anche confermato dalla Guardia di finanza nella prassi applicativa;

in relazione all'articolo 3, comma 2, viene rappresentato che la modifica proposta precisa che, nel caso di promozione a vacanza, essa decorre dalla data in cui la stessa si verifica. Anche in questo caso sussiste pertanto una correlazione tra promozione e vacanza organica e, pertanto, sotto il profilo interpretativo, è ragionevole individuare la data di decorrenza della promozione con quella in cui si verifica la vacanza; la novella ha quindi lo scopo di specificare chiaramente tale momento di decorrenza, senza innovare il quadro esistente. In relazione al successivo comma 3, viene precisato che le promozioni avvengono nei limiti indicati nell'articolo 2250-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, escludendo quindi l'insorgenza di ulteriori oneri;

in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera a), viene rappresentato che la modifica non investe la permanenza minima richiesta nel grado, né modifica il numero di unità che annualmente possono essere promosse: viene pertanto confermata la natura ordinamentale della disposizione;

in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera c), viene rappresentato che gli articoli 1099 e 2250-ter del Codice dell'ordinamento militare disciplinano l'avanzamento al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Nello specifico, l'articolo 1099 prevede che se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. L'articolo 2250-ter, lettera a), stabilisce che, fino al 2031, in via transitoria, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 per le Forze armate, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite, in numero pari al 10 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Tali norme vanno lette in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 1079 del suddetto Codice, il quale, al comma 1, stabilisce che se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal Codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. Infatti, le promozioni aggiuntive, previste dai citati articoli 1099 e 2250-ter del richiamato Codice, sono strettamente correlate alla constatazione delle vacanze organiche, la quale avviene – per espressa indicazione dell'articolo 1079 del Codice – alla data del 1° luglio. Pertanto, risulta sotto il profilo interpretativo una decorrenza giuridica ed economica della promozione aggiuntiva da tale data. Ciò premesso, viene precisato che le promozioni avvengono nei limiti indicati nell'articolo 2250-ter del Codice, escludendo quindi l'insorgenza di ulteriori oneri;

in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che nulla osta all'inserimento delle parole “e per i profili finanziari” all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: “Le Commissioni competenti per materia”;

in relazione all'articolo 6, dopo la precisazione che la normativa di riferimento per il trattamento economico applicabile alle quattro unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera da destinare fuori dal territorio nazionale è costituita dal combinato disposto dell'articolo 168 e della Parte III (articoli 170 e seguenti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, vengono forniti i quadri di calcolo considerati, e i relativi parametri, ai fini della quantificazione degli oneri relativi specificamente all'indennità di servizio all'estero (ISE), alla maggiorazione per rischio e disagio o difficoltà di copertura, ai carichi di famiglia, alla maggiorazione dell'ISE per abitazione, alle ritenute erariali e previdenziali, all'indennità di prima sistemazione e all'indennità di richiamo, al contributo per le provvidenze scolastiche, al contributo per il trasporto degli effetti nonché al rimborso del viaggio di trasferimento e dei viaggi di congedo;

in relazione all'articolo 7, con specifico riferimento alla situazione economica finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, vengono forniti i dati relativi all'attivo circolante e all'avanzo economico di esercizio per gli anni 2021, 2022 e 2023. Invece, per quanto riguarda il 2024, è stata effettuata una preventiva valutazione dell'avanzo economico, che potrebbe essere pari a euro 245.359, mentre il risultato di amministrazione atteso è stato quantificato in euro 16.819.571,97. Viene evidenziato altresì che lo stanziamento del capitolo 2600 iscritto nella previsione del Ministero dell'interno nel bilancio dello Stato 2024-2026, che reca una previsione di competenza pari a 0,408 milioni di euro annui per il triennio, specificamente destinata ad alimentare la gestione del Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge di stabilità per il 2008 – che è stato inferiore a quello pari ad euro 430.000 nel 2023 – rappresenta una minima parte dei fondi stanziati dall'Ente per l'assistenza diretta al personale della Polizia di Stato. Viene evidenziato, infine, che ad invarianza di trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato alla Fondazione, rispetto a quelli che attualmente vengono conferiti all'Ente, non si ritiene che il costituendo ente giuridico rientri nella compagine da includere nel conto economico della pubblica amministrazione, comparto S13, atteso che i trasferimenti tratti da amministrazioni o enti pubblici normativamente previsti, non raggiungono il cinquanta per cento (50 per cento delle entrate) attestandosi tra il quindici (15 per cento) ed il venticinque per cento (25 per cento);

in relazione al comma 6 del medesimo articolo 7, viene confermato che la previsione organica è la stessa e che il personale dell'Ispettorato è in grado di svolgere le attività e i compiti del nuovo ente,

esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: “Le Commissioni competenti per materia” delle seguenti: “e per i profili finanziari”. ».

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente CALANDRINI ricorda che si era in attesa di un elemento di chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI conferma la disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per le missioni internazionali di cui al capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della proroga delle missioni internazionali e per le nuove missioni, risultando la capienza del Fondo.

Il relatore LIRIS (*Fdl*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per chiedere al rappresentante del Governo elementi di chiarimento in ordine a quali siano le missioni internazionali interessate dalla ripartizione delle risorse in questione.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che il quesito che era stato posto al Ministro dell'economia e delle finanze riguardava l'esistenza della capienza del capitolo in rilievo, capienza che viene confermata dal Governo. In Commissione di merito potrà invece essere esaminato il tema delle attività previste a valere delle risorse indicate.

Esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso risulta corredato di relazione tecnica ed è dotato di una clausola di invarianza finanziaria, all'articolo 11, relativa all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, osserva che, anche considerata la clausola di invarianza finanziaria, stante l'ampiezza delle nuove attività previste, andrebbero forniti elementi di valutazione che possano supportare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, al fine di escludere future necessità di finanziamenti oppure pregiudizi su attività già avviate o programmate.

In relazione all'articolo 4, considerato che il potenziamento delle infrastrutture digitali e l'interoperabilità del sistema riconducibile alla Piattaforma digitale nazionale dati, espressamente previsti dal comma 4, necessitano di cospicue risorse, andrebbero forniti elementi quantitativi volti a stimare gli oneri previsti e a individuare le risorse, disponibili a legislazione vigente, che si intendono utilizzare per fronteggiare gli oneri, senza pregiudizio per gli altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti.

Per quanto concerne l'articolo 5, andrebbe assicurato che l'elaborazione e la pubblicazione di apposite linee guida e « FAQ » sulla normativa in materia di controlli, di cui al comma 1, nonché la fornitura dell'elenco della documentazione necessaria nell'imminenza dell'ispezione, di cui al comma 8, siano realizzabili a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 6, andrebbe confermato che la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porre termine alla violazione contestata, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non superiore a 5.000 euro, non determini effetti di riduzione del gettito derivante da sanzioni.

In relazione all'articolo 7, alla luce della clausola di invarianza finanziaria, andrebbe fornita una analisi della verosimile entità dell'attività che dovrà essere espletata per effetto della disposizione, con elementi di chiarimento in ordine alle risorse da dedicarvi.

In merito all'articolo 8, preso atto della clausola d'invarianza generale e di quelle specificamente recate dalle disposizioni in esame, nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbe fornita assicurazione della possibilità di rimodulare le risorse già destinate alla formazione per le finalità in esame. Inoltre, andrebbe confermata la possibilità di stipulare convenzioni non onerose affermata dalla relazione tecnica anche con soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle pubbliche amministrazioni, anche se, comunque, la norma non esclude la sussistenza di oneri, limitandosi a imporre che essi siano sostenuti a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 144.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

Il comma 2 del medesimo articolo reca i principi e criteri direttivi per l'adozione degli schemi di decreto delegato.

Tra i vari principi, alla lettera *h*) è previsto che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, andrebbe chiarito se ciò possa comportare squilibri per i bilanci delle università, considerate le modalità di accesso meno stringenti, che appaiono suscettibili di determinare un numero maggiore di iscritti ai corsi di laurea magistrale.

Alla lettera *l*) è previsto che gli studenti dei corsi di laurea magistrale possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di un *tutor* individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso strutture ospedaliere e territoriali pubbliche e private convenzionate. Al riguardo, andrebbe chiarito se tali attività di tutoraggio possano essere espletate con il personale allo stato disponibile o se questo debba essere integrato con nuove assunzioni, considerata la carenza delle dotazioni organiche attuali.

Relativamente al comma 3 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i decreti legislativi delegati siano emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e sentito il Ministro della salute, occorre valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'analisi degli aspetti finanziari e di bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 151**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria**147^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GARAVAGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.**La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 07.4, 7.7, 7.11, 7.24, 7.0.1, 7.0.2, 9.43, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 e 9.0.16.

Specifica inoltre che nella valutazione dei singoli emendamenti il parere del Governo non potrà che inglobare anche una valutazione degli oneri e una qualificazione della quantificazione delle spese. A suo giudizio, infatti, la recente modifica regolamentare relativa al filtro della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati deve essere intesa, pena una sua valutazione negativa, come una maggiore responsabilizzazione della Commissione di merito nell'evitare l'approvazione di disposizioni normative prive della necessaria copertura degli oneri. Per tali motivi, ritiene essenziale che i Gruppi parlamentari individuino gli oneri e la loro

copertura per consentire una compiuta valutazione da parte del Governo. Diversamente si rischia anche un dibattito poco proficuo poiché non calato sulla realtà dei vincoli di bilancio. Dopo tale premessa, invita i Gruppi, in vista della partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione nella seduta di domani, ad identificare le questioni oggetto di emendamenti sulle quali poter impostare un confronto con il Ministro.

Interviene il senatore TURCO (*M5S*) a giudizio del quale va ribaltata l'impostazione del dibattito data dal Presidente, avendo i Gruppi parlamentari già definito gli orientamenti politici depositando gli emendamenti: è compito del Governo e quindi del Ministro fornire risposte e prospettare i margini per un accoglimento o meno delle modifiche proposte. A suo parere, infatti, le modifiche presentate non solo dal proprio Gruppo, ma anche quelle delle altre forze politiche, sono finalizzate a superare il sostanziale blocco della fruizione delle agevolazioni per i territori che hanno subito i danni per calamità naturali diversi da quelli dell'Abruzzo, nonché per gli interventi sugli immobili posseduti da organismi senza scopo di lucro.

Interviene nuovamente il presidente GARAVAGLIA osservando che molte proposte del Gruppo Movimento 5 stelle, pur meritevoli rispetto agli obiettivi, non presentano alcuna quantificazione degli oneri né tantomeno un eventuale meccanismo di copertura degli stessi: su tali proposte emendative ritiene molto difficile impostare un qualche dialogo con il Governo.

A giudizio del senatore TURCO (*M5S*) la valutazione espressa dal Presidente appare discutibile, tenuto conto che la Commissione potrebbe convergere su testi della cui portata finanziaria si occuperà poi la Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), a giudizio del quale anche la formula di copertura degli oneri costituisce un elemento essenziale dell'indirizzo politico di ciascun Gruppo e che quindi non appare dirimente, rispetto alla valutazione del relatore e del Governo, la presenza o meno della copertura finanziaria.

Il presidente GARAVAGLIA chiarisce che la sua valutazione della norma regolamentare deriva dalla volontà di preservare la Commissione dal convergere su emendamenti sui quali si esprimerà negativamente la Commissione bilancio: a suo modo di vedere, si tratta di una mancata assunzione di responsabilità politica piuttosto discutibile.

Riprende il proprio intervento il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) il quale illustra gli emendamenti 1.3 e 1.24 sottolineando che la volontà di

ampliare la portata delle disposizioni agevolative origina direttamente dalla scelta del Governo di limitare le stesse senza tener conto degli effetti in determinati contesti. In particolare, la deroga per gli interventi su immobili ubicati in comuni colpiti da eventi sismici o alluvionali risponde ad una logica di equità rispetto alla deroga prevista per il terremoto dell'Abruzzo. La discussione su tale ampliamento non potrà che essere arricchita dalla possibilità che il Ministro individui le risorse necessarie per dare attuazione a tale orientamento.

Il presidente GARAVAGLIA esprime apprezzamento per quanto espresso dal senatore Magni.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma all'articolo 1, che mirano, in particolare, ad estendere le agevolazioni anche ad altre aree colpite da calamità naturali, così come a ripristinare la possibilità di accedere alle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito per gli enti del terzo settore e gli Istituti autonomi case popolari (IACP), anche per evitare rilevanti conseguenze economiche e sociali. Precisa quindi che il Partito Democratico ha inteso dimostrare grande senso di responsabilità, non presentando emendamenti a fini meramente ostruzionistici e prevedendo le relative coperture.

Il senatore CROATTI (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 1.41, che mira a favorire le aree alluvionate dell'Emilia-Romagna prevedendo una deroga con riferimento alla cessione del credito. Preannuncia quindi che il proprio Gruppo riformulerà alcuni degli emendamenti presentati con l'introduzione delle coperture necessarie a valere sugli stanziamenti di parte corrente per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.46, propone di accorpare in un'unica proposta gli emendamenti che intendono estendere le agevolazioni edilizie anche ad altre Regioni interessate da terremoti o da eventi climatici avversi.

Il PRESIDENTE assicura che, se verranno individuate le necessarie coperture, il relatore o il Governo potranno farsi promotori di una simile iniziativa.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ha evidenziato la portata dell'emendamento 2.15, la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.17 e 2.18, che intervengono in maniera mirata e si pongono l'obiettivo di consentire l'integrazione e correzione di dati meramente formali nella documentazione fornita.

Il senatore TURCO (*M5S*) segnala in particolare gli emendamenti 2.13, che intende consentire di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate, e 2.29, che mira a sostituire il termine compreso tra il 1° e il 4 aprile con l'altro del 30 giugno. In conclusione, auspica che il Governo possa accogliere tali emendamenti, anche per dare prova effettiva della maggiore vicinanza del fisco ai contribuenti, come annunciato dalla Presidente del Consiglio, e per far emergere le vere truffe in materia di *bonus* edilizi.

Il senatore CROATTI (*M5S*) sottolinea la proposta 2.20, che tiene conto di suggerimenti emersi nel corso delle audizioni svolte.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) rileva incidentalmente che alcuni emendamenti, pur simili, si pongono obiettivi diversi: da un lato, quelli che ampliano la platea dei soggetti interessati e che hanno bisogno di una copertura, dall'altro invece quelli che mirano a permettere la correzione di errori sostanziali, che non implicano un aumento di spesa. A suo parere, fermo restando la necessità di individuare ulteriori risorse finanziarie, i secondi potranno essere presi in considerazione rispetto al meccanismo della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiarisce che l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo, è motivato dall'intendimento di semplificare il rapporto tra cittadini e Amministrazioni coinvolte, considerato che molti dei dati da trasmettere sono già il possesso delle stesse.

Il senatore CROATTI (*M5S*) segnala l'emendamento 3.12, che riduce la sanzione amministrativa per omessa trasmissione di dati da 10.000 a 2.000 euro.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CROATTI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.5, che amplia la platea dei soggetti che hanno diritto ai crediti fiscali con riferimento al gruppo IVA.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e gli emendamenti all'articolo 5 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) evidenzia la portata dell'emendamento 6.12, che pone in relazione le agevolazioni fiscali in materia edilizia con i criteri ambientali minimi.

Il PRESIDENTE ne sottolinea la rilevanza.

Il senatore CROATTI (*M5S*) rileva l'importanza dell'emendamento 6.14 al fine di garantire maggiore continuità alle aziende nell'utilizzo dei crediti di imposta previsti dall'articolo.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e gli emendamenti agli articoli 7 e 8.

Il PRESIDENTE dichiara gli emendamenti 07.2, 07.3, 9.0.8 assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.1000.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiarisce che l'emendamento 9.3 intende prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'esenzione dal pagamento dell'IMU per alcuni fabbricati dei Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati da disastri ambientali.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea il contenuto dell'emendamento 9.39, sottoscritto dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*), che intende ampliare il personale della polizia locale dei Comuni di Brindisi e Fasano e della provincia di Brindisi in previsione del vertice dei G7 che si svolgerà a giugno.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si sofferma analiticamente sugli emendamenti 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12, che riguardano le Regioni sottoposte a procedure di infrazione per il superamento in alcune zone della concentrazione di particelle PM10 e la mancata adozione di misure idonee a ridurre i valori del biossido di azoto, nonché le Regioni sottoscrittrici dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017. In particolare, dopo aver ricordato gli effetti inquinanti della circolazione veicolare, dei termovalorizzatori e degli allevamenti intensivi, rileva la necessità di intervenire con particolari incentivi per rendere più efficienti gli edifici, al fine di ridurre le emissioni da riscaldamento e di migliorare così la qualità dell'aria. Evidenzia infatti che solo in Lombardia per inquinamento muoiono circa 15.000 persone ogni anno e che i costi per il Servizio sanitario nazionale per far fronte alle connesse malattie sono ingenti. Sollecita quindi un tempestivo intervento per evitare che ogni anno si verifichi la medesima catastrofe, peraltro provocata dall'uomo stesso.

Il presidente GARAVAGLIA rileva come la particolare conformazione orografica della Pianura padana e le specifiche condizioni meteorologiche favoriscano una forte concentrazione di inquinanti e considera necessario che vengano ripristinate le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la qualità dell'aria del bacino padano.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE constata che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Ricorda quindi che nella seduta già convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 8.30, sarà presente il ministro Giorgetti e che saranno ripresi gli argomenti e i principali temi emersi nel corso dell'attuale seduta: l'estensione delle agevolazioni edilizie *ante* decreto anche ad altre zone interessate da sismi e alluvioni; il ripristino della possibilità di accedere alla disciplina delle agevolazioni edilizie agli enti del terzo settore, agli Istituti autonomi case popolari (IACP); il mantenimento dello sconto in fattura o cessione del credito per i lavori volti ad eliminare le barriere architettoniche; l'ammissione delle correzioni per meri errori formali relativamente ai dati trasmessi nella documentazione per accedere ai benefici; la previsione dei controlli da parte degli enti locali per la verifica dell'effettiva realizzazione dei lavori; le misure a favore dell'ammodernamento degli edifici del bacino Padano.

Il senatore TURCO (*M5S*) sollecita anche la questione dei crediti di imposta residui quanto all'aiuto alla crescita economica (ACE), misura ormai abolita.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede se si potranno eventualmente segnalare gli emendamenti cui le forze politiche attribuiscono maggiore rilevanza.

Il PRESIDENTE ritiene che solo dopo l'intervento del Ministro e il confronto con le forze parlamentari si potrà aprire uno spazio per comprendere quali saranno i margini di intervento sul testo del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è svolta la fase di illustrazione degli emendamenti. Informa che sul testo si è espressa anche la Commissione giustizia con parere non ostativo. Comunica altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 1.3 (pubblicato in allegato).

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative.

Il relatore MARCHESCHI (*Fdi*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 e invita i commissari a votare favorevolmente sull'emendamento, di sua iniziativa, 1.3. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime in senso conforme al relatore sugli emendamenti 1.1 e 1.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, sottolinea l'importanza di contestualizzare le persecuzioni e le violenze perpetrate alla fine della seconda guerra mondiale in un più ampio periodo storico, che tenga conto delle tendenze nazionaliste sviluppatesi già nel corso della prima guerra mondiale e consolidate con l'italianizzazione forzata e brutale durante il regime fascista.

Ritiene che la considerazione della complessità dei fenomeni storici e la condanna *in toto* delle degenerazioni violente costituiscano condizioni necessarie per conservare una consapevole memoria degli eventi, evitare il ripetersi di quelle degenerazioni e rafforzare i valori della democrazia, secondo le finalità del disegno di legge in titolo.

Alla luce delle riflessioni svolte, invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso.

Dopo che il relatore MARCHESCHI (*Fdi*) e il rappresentante del Governo Lucia BORGONZONI hanno confermato l'espressione di un parere contrario, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, viene respinto.

Posti distintamente in votazione, sono indi approvati gli emendamenti 1.3 e 1.2.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che sui suddetti emendamenti la Commissione si è pronunciata all'unanimità, avverte che gli stessi saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'espressione dei pareri prescritti dal Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere non ostativo con osservazioni della Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge.

Considerato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e, preso atto che il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, propone di fissare per giovedì 16 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione l'atto del Governo n. 154 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) e che lo stesso sarà posto all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021

Art. 1.

1.3

IL RELATORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « la regione Lazio »
inserire le seguenti: « , la Regione Friuli-Venezia Giulia ».*

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 7 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE MICHELE SCARPONI, DI AIFVS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA, DI AFVS – ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA E DELL'ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI ONLUS, DI LUCA VALDISERRI, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS, DI UNASCA – UNIONE NAZIONALE AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, DI CONFARCA – CONFEDERAZIONE AUTOSCUOLE RIUNITE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI, DI ANTARES – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TITOLARI AUTOSCUOLE RIUNITE E STUDI, E DI SIMCE – SOCIETÀ ITALIANA MEDICI CERTIFICATORI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1086 (CODICE DELLA STRADA)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Agrinsieme, Gabriele Zanazzi, responsabile del coordinamento, Marco Barbetta, responsabile area legislativa di Cia-agricoltori italiani, Matteo Milanesi, responsabile area legislativa-sindacale dell'Alleanza delle Cooperative e Manfredi Pacifici, responsabile area legislativa di Copagri, e per Coldiretti, Stefano Masini, responsabile dell'area ambiente e territorio.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti di Agrinsieme a svolgere il loro intervento.

Il dottor ZANAZZI, responsabile del coordinamento di Agrinsieme, osserva preliminarmente che il settore agricolo, per sua natura, risulta particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. L'Italia, inoltre, è risultata particolarmente colpita da fenomeni meteorologici avversi: nel 2023, ad esempio, si è avuta una temperatura media globale superiore a qualsiasi altro valore mai registrato, con rilevanti disagi patiti dal settore agricolo in tutto il territorio nazionale.

Il terreno colpito dalla siccità, infatti, perde strutturalmente la normale capacità di assorbire l'acqua a causa del formarsi, sulla superficie, di una crosta dura che impedisce il normale filtraggio. Il fenomeno, inoltre, è causa di una maggiore diffusione agenti patogeni e infestanti. Al fisiologico aumento del fabbisogno idrico, infine, si oppone una minore disponibilità di risorse.

Per far fronte al quadro poc'anzi delineato il coordinamento Agrinsieme ritiene essenziale ridurre innanzitutto i consumi delle risorse idriche ed energetiche attraverso il ricorso all'agricoltura di precisione e a nuove tecniche di irrigazione, oltre ad incrementare l'uso di sostanze organiche per la concimazione del suolo. Evidenzia infatti che molte sostanze minerali destinate alla produzione agricola sono sempre più di difficile reperibilità. Ulteriori misure positive da implementare sarebbero sia l'incentivo di fonti rinnovabili (quali l'energia solare, il biometano ed il biogas), sia la riconversione del parco macchine agricolo mediante l'utilizzo di mezzi più efficienti e meno inquinanti.

Le predette misure, inoltre, dovrebbero essere accompagnate dalla promozione di sistemi di economia circolare, considerato che le biomasse, ad esempio, potrebbero essere lavorate dalle stesse aziende produttrici, e della figura dell'imprenditore agricolo quale strumento di presidio territoriale al fine di evitare i fenomeni di abbandono delle aree agricole e montane ed assecondare, per contro, il nuovo interesse che quelle stesse aree hanno suscitato in tempi recenti. Ulteriori vantaggi potrebbero altresì derivare dalla riduzione delle emissioni degli allevamenti e dallo sviluppo del comparto biologico.

Relativamente alla delicata tematica delle risorse idriche, osserva che, ad oggi, risulta possibile utilizzare soltanto l'11 per cento dell'acqua proveniente dalle precipitazioni. Ciò impone la realizzazione di nuovi invasi di stoccaggio, medio-grandi, oltre al potenziamento di quelli esi-

stenti, al fine di implementare la rete di distribuzione, ridurre la dispersione di acqua ed evitare le perdite.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di garantire agli imprenditori agricoli il risarcimento dei danni subiti, accompagnato da un'efficace copertura assicurativa, in quanto gli attuali fondi mutualistici risultano insufficienti, nonché di valorizzare le tecniche di evoluzione assistita (TEA) e il *carbon farming*. Relativamente alle TEA, riconosce che l'Italia ha adottato una legislazione d'avanguardia che ha ispirato, tra l'altro, anche i recenti interventi riformatori posti in essere dall'Unione europea. Tiene comunque a precisare che le TEA accelerano lo sviluppo naturale di piante della stessa specie e giudica centrale ricomprendere nelle azioni da intraprendere anche il settore agro-zootecnico e forestale.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Zanazzi per il suo intervento e dà la parola al professor Masini, responsabile dell'area ambiente e territorio di Coldiretti.

Prende quindi la parola il professor MASINI, osservando che il settore agricolo, anche a causa dell'eterogeneità dei processi produttivi, che variano a seconda dell'ubicazione dei terreni in zone montane, costiere o pianeggianti, risulta particolarmente colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici. La riduzione delle precipitazioni – diminuite, nel solo 2022, del 24 per cento rispetto alla media del ventennio precedente – è stata infatti accompagnata dalla diffusione di nuovi patogeni in grado di compromettere le coltivazioni. A fronte di ciò, il settore agricolo italiano ha fronteggiato la crisi in maniera virtuosa, riducendo, ad esempio, l'impiego di prodotti fitosanitari in favore di rimedi biologici. Tuttavia, gli agricoltori non beneficiano di un accesso completo alle tecnologie alternative e su questo il Governo dovrebbe intervenire, pena un aumento dei costi di produzione ovvero dell'abbandono delle attività agricole.

Appare pertanto necessario a suo avviso sostenere la razionalizzazione del settore attraverso il ricorso all'agricoltura di precisione in modo da calibrare il fabbisogno idrico tenendo conto delle specifiche peculiarità del terreno, accompagnata da un piano generale volto ad aumentare il numero di invasi disponibili anche attraverso la realizzazione di piccoli bacini (che non comporterebbe l'uso di cemento ed avrebbe, pertanto, un basso impatto ambientale), oltre che a garantire un'efficace manutenzione per quelli esistenti.

Un'altra tematica da attenzionare sarebbe poi quella del consumo di suolo potenzialmente utilizzabile, causato dal crescente ricorso agli impianti fotovoltaici (solo lo scorso anno si è registrata la perdita del 7 per cento della superficie). Considerato infatti che, già al giorno d'oggi, la realizzazione di queste infrastrutture ha interessato oltre 16.000 ettari di terreno, sarebbe opportuno il varo di una disciplina con regole certe per la realizzazione dei nuovi impianti. Sotto tale aspetto, sarà certamente da valutare con attenzione il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri, di imminente presentazione alle Camere e re-

cante l'introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento dell'estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

L'oratore sottolinea inoltre la necessità di implementare specifiche misure a sostegno dell'utilizzo di biometano, biogas e digestato nel settore agricolo. Sorprende, sul punto, come la normativa europea ancora non prenda debitamente in considerazione l'utilizzo del digestato e del materiale organico, rimanendo ancorata al testo di una direttiva risalente al 1990.

Conclude ponendo l'accento sull'opportunità di sollecitare l'amministrazione competente a redigere specifiche linee guida sull'assorbimento di carbonio nelle coltivazioni.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nel ringraziare gli intervenuti per gli importanti elementi conoscitivi forniti alla Commissione, pone l'accento sull'impegno profuso dal Governo per il potenziamento degli invasi. Il decreto-legge varato ieri dal Consiglio dei ministri, infatti, rivede le funzioni in capo al Commissario dell'acqua, apportando anche importanti stanziamenti economici.

Con riferimento, quindi, all'innovazione tecnologica osserva che sarebbe quanto mai utile la definizione di un piano informativo e formativo volto ad ottimizzare il consumo di acqua, anche grazie al contributo fornito dalle associazioni di categoria.

Pone infine l'accento sull'esigenza di tutelare l'impresa agricola italiana in ambito europeo e di valorizzare la figura dell'agricoltore come elemento di presidio del territorio, come previsto dalla legge n. 24 del 2004.

Con riferimento a quanto rappresentato dal professor Masini, la senatrice NATURALE (*M5S*) domanda se, in luogo della realizzazione di nuovi invasi di piccole dimensioni, non sia più redditizio mantenere efficacemente quelli esistenti attraverso la rimozione dei sedimenti accumulatisi al loro interno.

Chiede inoltre agli intervenuti di formulare specifiche proposte sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici, soprattutto in relazione all'individuazione delle aree a ciò destinate.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) invita a considerare anche l'utilizzo di fonti energetiche di natura geotermica, già ampiamente diffuso nel settore vitivinicolo per mantenere stabile la temperatura nelle cantine e con un impatto ambientale praticamente nullo.

Relativamente all'approvvigionamento idrico, osserva quindi che, prima di valutare la costruzione di nuovi invasi, peraltro senza una chiara normativa definita a monte del processo, si potrebbe migliorare la manutenzione di quelli esistenti.

Con riferimento a quanto da ultimo osservato dal senatore Franceschelli, il presidente DE CARLO (*Fdi*) rileva che lo svuotamento dei residui e dei sedimenti dai bacini esistenti dovrebbe tuttavia essere effettuato in maniera costante nel corso del tempo e non all'approssimarsi delle scadenze delle concessioni, con rilevanti impatti sulle comunità locali.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) replica a sua volta osservando che molte aziende agricole possiedono già dei propri bacini di piccole dimensioni, che potrebbero facilmente mantenere in proprio evitando così la costruzione di ulteriori infrastrutture.

Il senatore AMIDEI (*Fdi*) chiede delucidazioni su come la normativa di riferimento venga effettivamente implementata allo scopo di limitare le installazioni indiscriminate di impianti fotovoltaici.

Con riferimento a quanto osservato dal senatore Bergesio, il dottor ZANAZZI precisa che il tema della formazione è certamente essenziale. Tuttavia, sotto questo profilo, le imprese agricole faticano a reperire manodopera qualificata e l'associazione da lui rappresentata si sta adoperando per cercare soluzioni alternative.

Il dottor BARBETTA, responsabile area legislativa di Cia-agricoltori italiani, osserva quindi che la manutenzione dei piccoli invasi potrebbe essere senz'altro facilitata da opportuni incentivi economici e da una normativa volta a contenere l'impatto delle pratiche burocratiche. In ogni caso, la tematica dovrebbe essere inquadrata in un contesto più ampio che preveda comunque la realizzazione di nuove infrastrutture.

Per quanto attiene, quindi, alla disciplina sugli impianti fotovoltaici e all'individuazione delle aree destinate alla loro realizzazione, precisa che l'associazione da lui rappresentata valuterà con attenzione le misure contenute nel decreto-legge di imminente pubblicazione.

Conclude osservando che anche il ricorso a fonti energetiche di natura geotermica apporterebbe evidenti benefici alle imprese agricole.

Il dottor MILANESI, responsabile area legislativa – sindacale dell'Alleanza delle Cooperative, osserva che l'associazione da lui rappresentata reputa senz'altro importante il tema della formazione e che, sotto questo aspetto, l'istituzione di reti di collaborazione tra le aziende agricole potrà dare un apporto significativo, con minori oneri per gli operatori economici.

L'agricoltura italiana, inoltre, già investe molto nella sostenibilità e nell'economia circolare, cercando di superare i pregiudizi radicati nell'opinione pubblica, che vede il settore come inquinante, e la legislazione dirigistica cui ad oggi è assoggettata.

Interviene infine il professor MASINI osservando che già il decreto legislativo n. 199 del 2021 segnalava l'esigenza di pianificare l'utilizzo

del territorio ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici, indicando delle linee di intervento. Il decreto-legge di imminente pubblicazione dovrebbe pertanto sanare le attuali lacune legislative. Peraltro, vi sono molte aree precedentemente adibite ad uso industriale che potrebbero essere utilizzate all'uopo, senza sottrarre ulteriori spazi alla produzione agricola.

Relativamente al ricorso alle fonti geotermiche, precisa quindi che esso non appare ancora debitamente considerato nei vigenti piani nazionali.

Con riferimento, da ultimo, alla questione dell'approvvigionamento idrico, osserva che una soluzione potrebbe essere trovata nella realizzazione di piccoli bacini svincolati dalle vigenti regole di concessione, anche tenendo conto dei costi rilevanti comportati dalla manutenzione delle strutture esistenti.

Il PRESIDENTE pone l'accento sull'importanza degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle odierne audizioni, dai quali emergono l'importanza dell'utilizzo del digestato per migliorare il rendimento del suolo e di tecniche di *carbon farming* per ridurre le emissioni inquinanti, nonché di valorizzare le TEA e di colmare le lacune dell'attuale legislazione sul consumo di suolo rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Nel ringraziare nuovamente gli intervenuti, dichiara concluse le loro audizioni.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice FALLUCCHI (*Fdl*), segnalando che il disegno di legge in titolo è stato adottato dalla 10^a Commissione quale testo base per l'esame dei provvedimenti analoghi sulla stessa materia.

Sottolinea quindi che il provvedimento definisce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Per fronteggiare tali disturbi, si stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie. Tra gli interventi previsti a livello nazionale e

regionale, segnala quelli volti a migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione.

Fa presente infine che, oltre agli aspetti sanzionatori e sanitari, il disegno di legge, all'articolo 5, introduce disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per campagne pubblicitarie, destinate in particolare alle agenzie di moda e pubblicitarie. Gli aspetti attuativi sono stabiliti attraverso un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) concorda, in linea di principio, con la finalità del provvedimento, che dimostra un rinnovato interesse al tema, nonostante di recente non siano state riconfermate le risorse.

Sottolinea altresì che nei disturbi del comportamento alimentare la solitudine, unita alla disattenzione, amplifica i problemi. Manifesta dunque apprezzamento per l'approfondimento che sarà compiuto dalla Commissione di merito. A tale ultimo riferimento, ritiene tuttavia che in quella sede siano emerse alcune criticità, per le quali dichiara un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere favorevole.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice NATURALE (M5S) manifestando sconcerto per le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, che stridono con l'obiettivo della sicurezza stradale in quanto introducono deroghe al divieto di eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade. Giudica pertanto tale disposizione un pericolo e un cambiamento nella gestione dei suoli agricoli, inserita peraltro in un contesto non appropriato. Ciò motiva dunque il voto contrario del suo schieramento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il PRESIDENTE, alla luce di alcune richieste pervenute per le vie brevi, propone di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 8 maggio, il termine per far pervenire le proposte di audizione sull'atto in titolo. Preannuncia peraltro che nell'Ufficio di Presidenza di domani si discuterà delle modalità di svolgimento del ciclo di audizioni, eventualmente anche prendendo contatti con la X Commissione della Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 7 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,50

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, FISH ONLUS, FORUM TERZO SETTORE, ACLI E GRUPPO TERZO SETTORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097 (TERZO SETTORE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE LE ALI DEI PESCI, SIDIN (SOCIETÀ ITALIANA PER I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO) E PROGETTO AITA ONLUS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1037 (MOTOTERAPIA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI SINPIA (SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSI-
CHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA), LICE (LEGA ITALIANA CON-
TRO L'EPILESSIA), AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA), SIN (SOCIETÀ ITA-
LIANA DI NEUROLOGIA) E DELL'ALLEANZA EPILESSIE RARE E COMPLESSE SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 122, 269, 410 E 898 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA
EPILESSIA)*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 7 maggio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,20

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL MEDIA ECOLOGY RESEARCH NETWORK
DI REIMAGINE-EUROPA DI BRUXELLES, LUCA DE BIASE, SUI FENOMENI DI
INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA
VIOLENZA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'IMPATTO DELL'INTELLI-
GENZA ARTIFICIALE SULLA DIFFUSIONE DEI DISCORSI D'ODIO*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Martedì 7 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 7 maggio 2024

Comitato III
Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali
e negli enti locali

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,20

Comitato VI
Cultura della legalità e protezione dei minori

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,40

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 7 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,05.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Claudia Salvestrini, direttore generale del consorzio PolieCo

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Claudia Salvestrini, direttore generale del consorzio PolieCo. Il direttore è accompagnato dal giurista del consorzio, prof. Franco Silvano Toni di Cigoli.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Claudia SALVESTRINI, *direttore generale del consorzio PolieCo*, svolge, una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Franco Silvano TONI DI CIGOLI, *giurista del consorzio PolieCo*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Claudia SALVESTRINI, *direttore generale del consorzio PolieCo*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Claudia SALVESTRINI, *direttore generale del consorzio PolieCo*, fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 240 di martedì 26 marzo 2024, a pagina 165, riga 2, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli altri illeciti ambientali e agroalimentari, *aggiungere dopo le parole: « IDP). » le parole: « e Michele FINA (PD-IDP). ».*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Martedì 7 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Orario: dalle ore 20,15 alle ore 20,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

